

## **COMMISSIONE STUDI D'IMPRESA**

Studio n. 5379/I

**Gaetano Petrelli**

### **COOPERATIVE E LEGISLAZIONE SPECIALE**

SOMMARIO: 1. PREMESSA. - 2. IL DIBATTITO SULLA DECODIFICAZIONE, IL FENOMENO COOPERATIVO E LA REALE PORTATA DELL'ART. 2520, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE. - 3. LEGISLAZIONE SPECIALE E DISCIPLINA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE. - 4. COOPERATIVE E LEGISLAZIONE REGIONALE. - 5. RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE VIGENTE IN TEMA DI COOPERAZIONE: A) COOPERATIVE DI LAVORO. - B) COOPERATIVE GIOVANILI. - C) COOPERATIVE DI LAVORO AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI. - D) COOPERATIVE TRA GIORNALISTI. - E) COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO. - F) COOPERATIVE DI PULIZIA. - G) COOPERATIVE PORTUALI. - H) COOPERATIVE DI EMIGRAZIONE. - I) COOPERATIVE ARTIGIANE. - J) COOPERATIVE DI GARANZIA (CONFIDI). - K) COOPERATIVE DI AUTOTRASPORTATORI. - L) COOPERATIVE DI FARMACISTI. - M) CONSORZI DI COOPERATIVE. - N) COOPERATIVE DI CONSUMO. - O) COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE. - P) COOPERATIVE AGRICOLE. - Q) CONSORZI AGRARI. - R) COOPERATIVE DELLA PESCA. - S) COOPERATIVE SOCIALI. - T) BANCHE POPOLARI. - U) BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO. - V) COOPERATIVE FINANZIARIE. - W) COOPERATIVE DI ASSICURAZIONE. - Y) COOPERATIVE QUOTATE IN BORSA.

#### **1. Premessa.**

La coesistenza di codice civile e legislazione speciale, nel diritto delle società cooperative, è fenomeno riscontrabile sin dalle origini della relativa disciplina nell'ordinamento giuridico italiano. Il codice civile del 1942 - nell'ambito di un disegno tendente a regolamentare all'interno del codice solo i tratti essenziali della disciplina cooperativa, ed a lasciare quindi alla legislazione speciale la concreta individuazione del profilo della mutualità e degli istituti di esso caratteristici <sup>1</sup> -

---

\* Pubblicato in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano 2005.

<sup>1</sup> Cfr. la Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, n. 1025: "Data però la grande varietà che sussiste tra le società cooperative, varietà corrispondente ai particolari bisogni che esse sono destinate a soddisfare, il codice non può regolarne tutti i tipi, ma deve limitarsi a fornire gli schemi più generali, lasciando alla legislazione speciale il regolamento giuridico dei tipi adatti a particolari esigenze: in specie quello delle cooperative che esercitano il credito (banche popolari), delle casse rurali ed artigiane, e delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche. Queste cooperative restano soggette all'applicazione del codice solo per quanto le disposizioni di questo siano compatibili con quelle delle leggi speciali (art. 2517)".

Evidenzia il disegno originario del legislatore del 1942, poi non realizzatosi se non in piccola parte, di regolare con leggi speciali i profili della mutualità nei singoli tipi cooperativi,

conteneva una disposizione, l'art. 2517, che assoggettava alla disciplina codicistica le cooperative regolate da leggi speciali solo nei limiti della compatibilità con tali ultime leggi. Il legislatore della riforma ha emanato, con il d. lgs. n. 6/2003, una nuova disposizione - l'art. 2520, comma 1, c.c. - che non differisce, sostanzialmente, dalla precedente (se si eccettua l'indicazione più sintetica, in quanto non si menzionano più specificamente, nell'ambito delle cooperative regolate dalle leggi speciali, le cooperative edilizie e di credito): l'art. 2520, comma 1, dispone per l'appunto che "le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili".

La norma, unitamente a quella contenuta nell'art. 2519 c.c., sembra, pertanto, porre una *precisa gerarchia delle fonti*: le cooperative dovrebbero essere regolate innanzitutto dalle leggi speciali ad esse dedicate, quindi dalle norme del Titolo VI del libro V del codice civile, in quanto compatibili; e, con un ulteriore limite di compatibilità, dalle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, a seconda delle relative caratteristiche dimensionali <sup>2</sup>. Le norme codicistiche assumerebbero, quindi, la funzione di disciplina residuale della materia.

L'interpretazione corrente del vecchio art. 2517, e quindi del nuovo art. 2520, comma 1, c.c., è tuttavia in senso diametralmente opposto: si ritiene infatti comunemente che il nucleo centrale della disciplina delle società cooperative sia quello contenuto nel codice civile, e che la legislazione speciale regoli, quindi, esclusivamente profili particolari e settoriali, in dipendenza delle specifiche caratteristiche dello scopo mutualistico delle cooperative speciali <sup>3</sup>.

Così facendo, tuttavia, si svuota sostanzialmente di significato la disposizione dell'art. 2520, comma 1, c.c., operando aprioristicamente una sorta di *interpretatio*

---

BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1999, p. 200 ("In effetti la legge speciale, più che disciplinare organicamente i vari settori cooperativi, è intervenuta in particolari aree di crisi della nostra società vuoi disegnando nuovi modelli cooperativi, come le cooperative sociali o, da ultimo, le piccole società cooperative, vuoi configurando l'istituto come una sorta di strumento di politica socio-economica dei pubblici poteri").

<sup>2</sup> BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna 1997, p. 91.

<sup>3</sup> In tal senso, BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1999, p. 218 ss.; BASSI, *Le società cooperative*, Torino 1995, p. 9.

La giurisprudenza non ha avuto modo di affrontare specificamente il problema della "compatibilità" tra legislazione speciale e codice civile, limitandosi a parafrasare, nei pochi interventi editi sul punto, il dettato del vecchio art. 2517 c.c.: cfr. Cass. 6 marzo 2003 n. 3342, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Cooperativa*, n. 116; Cass. S.U. 4 giugno 2002 n. 8088, in *Foro it.*, 2003, I, c. 263; Cass. 21 marzo 1997 n. 2557, in *Società*, 1997, p. 1029; Cass. 2 aprile 1991 n. 3437, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Edilizia popolare*, n. 142.

*abrogans* che non trova alcun fondamento nei criteri generali di interpretazione della legge. Occorre, quindi, verificare con maggior attenzione se non vi sia una diversa possibile chiave di lettura, compatibile con l'attribuzione alla norma in esame di una reale valenza precettiva, in conformità al generale principio di conservazione degli atti normativi (*magis valeat quam pereat*).

## **2. Il dibattito sulla decodificazione, il fenomeno cooperativo e la reale portata dell'art. 2520, comma 1, del codice civile.**

Il dilemma in esame si inquadra nell'ambito del dibattito dottrinale sul fenomeno della c.d. decodificazione, prodottosi in Italia a partire dalla fine del primo conflitto mondiale. L'esplosione del fenomeno della legislazione speciale ha comportato, in numerosi settori del diritto privato, la perdita di centralità del codice civile, che prima di allora rappresentava il fulcro del sistema, dal quale si dipartiva, a raggiera, la legislazione particolare <sup>4</sup>. In quel sistema, la legislazione extracodicistica rappresentava un fenomeno eccezionale, che come tale ben si prestava ad essere ricondotto nell'ambito dei principi generali desumibili dal codice stesso; non esistevano cioè, per definizione, principi generali dell'ordinamento al di fuori di quelli desumibili dal codice. Conseguentemente, le norme extracodicistiche venivano ad atteggiarsi, necessariamente, come "norme eccezionali", di cui non era possibile l'estensione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.

Allorché, successivamente, la legislazione speciale ha assunto un'importanza ben maggiore, con la nascita di veri e propri corpi normativi organici in specifici settori dell'ordinamento, la stessa ha, progressivamente, condotto ad uno svuotamento di molti tradizionali istituti codicistici, e correlativamente all'emersione di nuovi principi generali, propri dei settori suindicati (si pensi al fenomeno delle locazioni degli immobili urbani o dell'affitto di fondi rustici, rispetto alla tradizionale disciplina codicistica della locazione e dell'affitto <sup>5</sup>; o, per rimanere nell'ambito del diritto societario, al fenomeno delle c.d. società legali

---

<sup>4</sup> Sul fenomeno della decodificazione, è d'obbligo il riferimento ai saggi di IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano 1999; ID., *Decodificazione*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, V, Torino 1998, p. 142. In materia di cooperazione, v. le osservazioni di CAVAZZUTI, *Legislazione speciale e cooperative: una tendenza che si rafforza*, in *Riv. soc.*, 1972, p. 587.

<sup>5</sup> Su cui cfr. IRTI, *Note introduttive ad un commentario della legge 27 luglio 1978, n. 392*, in *L'età della decodificazione*, cit., p. 103 ss.

6). Si è così passati, per utilizzare una felice espressione, *dal mono-sistema al poli-sistema*<sup>7</sup>: ad una realtà normativa, cioè, in cui la disciplina di settore, spesso caratterizzata da organicità, esprime propri, autonomi principi generali<sup>8</sup>, che si pongono in concorrenza e talvolta in conflitto con i principi generali desumibili dal sistema codicistico. Conflitto da risolversi non più, aprioristicamente, sulla base del criterio di prevalenza del codice rispetto alle leggi extracodicistiche - visto che sul piano della gerarchia delle fonti il codice non è altro che una legge ordinaria - bensì, caso per caso, con tecniche di bilanciamento degli interessi che si basano, principalmente, sulle norme e sui principi della Costituzione (la quale - collocandosi al centro del sistema normativo - svolge oggi il ruolo un tempo assolto dal codice civile)<sup>9</sup>.

Della perdita di centralità del codice civile in alcuni ambiti dell'ordinamento occorre prendere atto, quindi, anche nell'indagine sul fenomeno cooperativo (si pensi alle *profonde deroghe, per certi profili eversive, apportate rispetto al modello generale della mutualità dalla disciplina di alcune tipologie cooperative*, come le cooperative sociali, o le banche popolari; o alla *peculiarità di alcune discipline settoriali*, come quella delle cooperative di abitazione); anche se appare fondamentalmente corretta l'osservazione che, nell'esperienza storica fino a questo momento realizzatasi, la normativa codicistica sulle cooperative rappresenta comunque il modello di riferimento cui le leggi settoriali si sono finora attenute<sup>10</sup>. Sembra quindi, se si pon mente a quanto sopra evidenziato, che una legge speciale settoriale possa anche derogare ai principi in tema di cooperazione desumibili dal codice<sup>11</sup>, senza quindi limitarsi a disciplinare aspetti settoriali e particolari della

---

<sup>6</sup> Sulle quali cfr. IBBA, *Gli statuti singolari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 8, Torino 1992, p. 525 ss.

<sup>7</sup> IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, in *L'età della decodificazione*, cit., p. 76 ss.; IRTI, *Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)*, *ibidem*, p. 118 ss.

<sup>8</sup> Sulle caratteristiche dei principi generali, e la loro differenziazione rispetto alle norme, cfr. FALZEA, *I principi generali del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 455, ed ora in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, Milano 1999, p. 337 ss.

<sup>9</sup> IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, cit., p. 74 ss., 93 ss.

<sup>10</sup> BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 301 ss.

Non appare quindi corrispondente alla realtà storica della disciplina cooperativistica italiana l'osservazione di IRTI, *L'età della decodificazione*, cit., p. 46, riferita ad altri settori dell'ordinamento, secondo cui "il rapporto tra codice e legge, già descritto nei termini di generale e speciale, si converte in quello di disciplina *generale* e disciplina *residuale*: dove generale è la legge esterna, e residuale il codice".

<sup>11</sup> Per BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 219, sarebbe "inderogabile dalla legge speciale di settore il modello generale disegnato dalle norme codicistiche", e "la deroga ... a favore delle leggi speciali dovrà quindi essere più propriamente intesa come limitata alle regole di funzionamento e definizione dei principi cooperativi e mutualistici in funzione delle specifiche esigenze del settore o tipo di cooperativa".

disciplina delle singole cooperative <sup>12</sup>. D'altronde, appare indubbiamente esatta l'osservazione che *il complesso delle leggi di settore dedicate alle "cooperative speciali" non hanno finora, salvo rare eccezioni, derogato ai principi generali in tema di cooperazione e mutualità desumibili dal codice civile; né hanno mai dettato un regolamento completo ed autosufficiente dei singoli tipi cooperativi da esse disciplinati* <sup>13</sup>.

La ricostruzione dell'effettivo rapporto tra codice civile e legislazione speciale presuppone, innanzitutto, l'individuazione del significato del termine "leggi speciali", utilizzato dall'art. 2520, comma 1, c.c. Posto che, nella presumibile intenzione del legislatore storico, tale espressione stava ad identificare la "legislazione extracodicistica" <sup>14</sup>, non può non evidenziarsi, sul punto, che nell'ambito di tale legislazione sono rinvenibili diverse categorie di norme.

Esistono, innanzitutto, delle *norme di carattere generale, che trovano applicazione a tutte le cooperative*: prescindendo, in questa sede, dalla disciplina tributaria, di incentivazione e di agevolazione in generale, vengono in considerazione, per citare solo le più importanti, la c.d. legge Basevi (d. lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577); la legge 17 febbraio 1971 n. 127; la legge 17 luglio 1975 n. 400; la legge 19 marzo 1983 n. 72; la legge 31 gennaio 1992 n. 59; la disciplina della vigilanza, contenuta nel d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220 <sup>15</sup>. A parte specifici profili di regolamentazione, come quello della vigilanza, che tradizionalmente trovano la propria sede fuori dal codice civile, non sembra condivisibile l'operato del legislatore del 2003, che non ha espressamente abrogato la citata legislazione di carattere generale, pur incorporando nel codice

---

Il rilievo di BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 92, secondo il quale "quel che certamente il legislatore ordinario non potrà mai fare è di creare un modello di cooperativa senza scopo mutualistico", va inteso in realtà come impossibilità per la legge speciale di derogare non tanto il modello codicistico in quanto tale, ma piuttosto i connotati del tipo cooperativo quali delineati dall'art. 45 della Costituzione.

<sup>12</sup> BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 219; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 298 ss.

<sup>13</sup> Per tale rilievo, BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 219; BASSI, *Le società cooperative*, cit., p. 9; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 299 ss.

Alla luce di tale constatazione va quindi letta la Relazione al d. lgs. n. 6/2003, sub art. 2520, laddove sottolinea la "centralità concettuale delle norme del codice".

<sup>14</sup> Per il rilievo della non identità tra norma speciale e norma extracodicistica (in quanto l'attributo di specialità si riferisca ad un dato tipo di relazione con la norma generale, che prescinde dalla sede in cui entrambe sono collocate), IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, cit., p. 83 ss.

<sup>15</sup> Su tale legislazione di carattere generale, cfr. BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 201 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 87 ss., 97 ss.

diversi istituti già da essa disciplinati; il che pone delicati problemi di coordinamento, e grave incertezza in ordine alla sussistenza, nei casi specifici, del requisito dell'incompatibilità che costituisce il presupposto dell'abrogazione tacita *ex art. 15* delle preleggi.

Vi sono, poi, *norme speciali*, cioè norme riguardanti specifici settori della cooperazione, che rompono la logica della generalità introducendo nuovi *micro-sistemi* caratterizzati da specifici principi di disciplina: in questo ambito si collocano, tra le altre, le leggi riguardanti le cooperative di lavoro, di consumo, agricole, edilizie, i consorzi di cooperative; per tacere, in questa sede, di fenomeni (come quello delle società di mutuo soccorso) i cui tratti di "specialità" sono talmente accentuati da rendere incerta, ed estremamente controversa, la riconducibilità al fenomeno cooperativo. Spesso, queste normative speciali costituiscono realizzazione di *principi costituzionali*, ponendosi in una logica di promozione e perseguimento di interessi costituzionalmente garantiti (si pensi al ruolo delle cooperative di lavoro rispetto agli artt. 35 e seguenti Cost.; alle cooperative di abitazione in rapporto all'art. 47, comma 2, Cost.; alle cooperative di credito rispetto all'art. 47, comma 1, Cost.; alle cooperative sociali rispetto all'art. 2 Cost.). Di ciò non si può non tener conto, alla luce del principio di gerarchia delle fonti, allorché si tratti di interpretare le norme che dei suddetti principi sono espressione.

Vi sono, infine, *norme eccezionali*, che rappresentano una deviazione rispetto ai principi ricavabili dal codice civile e dalla legislazione generale e di settore in materia cooperativa<sup>16</sup>, e delle quali non è ammissibile quindi l'applicazione analogica. Nell'identificazione di tali norme occorre evitare la confusione tra norme eccezionali vere e proprie, e discipline settoriali informate a principi ad esse peculiari: cosicché non sembra potersi condividere la qualificazione in termini di eccezionalità, proposta da una dottrina, di intere discipline di settore come quelle delle banche popolari, o dei consorzi agrari<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Appare corretta la ricostruzione di IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, cit., p. 57 ss., secondo il quale la norma eccezionale si caratterizza rispetto alla norma generale per una parziale identità di fattispecie, e per una totale diversità di effetti: "la norma eccezionale rompe la logica della norma regolare e introduce una propria e diversa logica"; mentre la norma speciale presenta non un effetto diverso, ma "un effetto in più" rispetto alla norma generale. In senso parzialmente critico, MODUGNO, *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano 1978, p. 514 ss., 517 ss.

<sup>17</sup> BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 301, nota 3.

A quali di tali categorie di norme si riferisce l'art. 2520, comma 1, c.c.? Non vi è dubbio, innanzitutto, che quest'ultima disposizione si propone l'obiettivo di regolare il *rapporto tra codice civile e legislazione ad esso anteriore*: posto, infatti, che le norme del codice occupano, nella gerarchia delle fonti, la medesima posizione delle altre leggi ordinarie<sup>18</sup>, è evidente che il conflitto con leggi di futura emanazione sarebbe risolto o da specifiche norme transitorie contenute in queste ultime, o in mancanza a favore della nuova legge, secondo i principi generali del diritto intertemporale, o comunque in base ai criteri - compreso quello della specialità - che regolano il conflitto di leggi.

Un'analisi appena superficiale consente, poi, di escludere - già in base alla mera interpretazione letterale - dall'ambito di applicazione dell'art. 2520, comma 1, c.c., le *leggi di carattere generale in materia di cooperazione*: infatti, quando la suddetta disposizione richiama le "cooperative regolate dalle leggi speciali", presuppone evidentemente una disciplina settoriale riferita a determinate, specifiche cooperative, e non si riferisce certamente alle leggi contenenti una disciplina "integrativa" dedicata alla generalità delle cooperative. Come già evidenziato, *il conflitto tra queste ultime fonti normative ed il codice novellato* - in assenza di un'abrogazione espressa ad opera del d. lgs. n. 6/2003, di riforma del diritto societario - *deve essere risolto mediante un'analisi, caso per caso, dell'esistenza di una nuova regolamentazione integrale, e dell'eventuale incompatibilità con la nuova normativa*, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi<sup>19</sup>; tenendo conto della "centralità" del codice civile, e dei principi in esso affermati in tema di cooperazione. A puro titolo esemplificativo, mentre possono senz'altro ritenersi abrogate le disposizioni della legge n. 59/1992 sul contenuto della relazione sulla gestione (art. 2), quelle riferite ai diritti di informazione e controllo dei soci (art. 1), e quelle sui limiti massimi del possesso azionario (la cui disciplina è oggi assorbita, rispettivamente, nei nuovi art. 2545, 2545-bis, 2525 c.c.), devono ritenersi invece ancora in vigore, ad esempio, le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge Basevi, come pure gli artt. da 4 a 6 della legge n. 59/1992 sui soci sovventori e sugli azionisti di partecipazione cooperativa, o ancora l'art. 7 della legge n. 59/1992 sulla rivalutazione delle quote o azioni.

La disposizione dell'art. 2520, comma 1, c.c., non si riferisce neanche alle *norme eccezionali* in materia di cooperazione: che tali norme, in quanto

---

<sup>18</sup> GAMBARO, *Codice civile*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, II, Torino 1988, p. 448.

<sup>19</sup> Cfr. in tal senso TRIMARCHI, *Le nuove società cooperative*, Ipsos, Milano 2004, p. 20.

preesistenti e (necessariamente) connotate dal requisito della specialità rispetto alla nuova disciplina generale, siano sopravvissute alla riforma del 2003, in deroga alle nuove norme codicistiche, è circostanza che discende dai principi generali (*lex specialis derogat generali*)<sup>20</sup>, ma che non richiede una specifica disposizione normativa che tale prevalenza sancisca.

Rimangono, quindi, *le norme settoriali riferite a specifici "sottotipi" cooperativi*. Norme che, per ciascun ambito di attività specificamente considerato dal legislatore, costituiscono un "corpo normativo", o "micro-sistema" autonomo, talvolta connotato da caratteri di organicità. Ecco, allora, che l'attuale art. 2520, comma 1, c.c., si colloca perfettamente nella "dimensione poli-sistemica" sopra illustrata: si individuano quindi, anche in ambito cooperativo, una pluralità di sistemi normativi, ciascuno dei quali disciplinato da regole sue peculiari, che nel loro insieme esprimono principi generali propri del sottotipo; principi suscettibili, in quanto non eccezionali, di estensione, attraverso lo strumento dell'*analogia iuris*, anche all'esterno del sottotipo considerato, e quindi, previa rigorosa verifica della ricorrenza dei relativi presupposti - ed in particolare della *eadem ratio* - anche ad altri sottotipi disciplinati da altri complessi normativi<sup>21</sup>.

Fin qui i principi generali. La portata normativa dell'art. 2520, comma 1, c.c., si coglie invece nell'esigenza, sentita dal legislatore, di assicurare *in ogni caso la prevalenza della disciplina di settore anche con riferimento alle specifiche norme di essa che presentano un'incompatibilità con le nuove norme codicistiche ed i principi da esse desumibili*. In altri termini, se in base alle regole generali di interpretazione tale conflitto avrebbe dovuto essere risolto caso per caso, sulla base di un'analisi comparata dei principi codicistici rispetto a quelli desumibili dal

---

<sup>20</sup> IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, cit., p. 81. Tuttavia, per una critica all'applicazione generalizzata del principio *lex posterior generalis non derogat priori specialis*, cfr. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano 1998, p. 196 ss.; PUGLIATTI, *Abrogazione (teoria generale e abrogazione degli atti normativi)*, in *Enc. dir.*, I, Milano 1958, p. 143.

<sup>21</sup> Per il rilievo che "le leggi, che si sogliono ancora denominare "speciali", sottraggono a mano a mano intere materie o gruppi di rapporti alla disciplina del codice civile, costituendo *micro-sistemi di norme*, con proprie ed autonome logiche", IRTI, *L'età della decodificazione*, cit., p. 38. Pertanto, "la lacuna della legge speciale può essere colmata con l'applicazione di una norma, che abbia sede nel codice civile o in altra legge speciale ... La distinzione, costruita dalla scienza giuridica ed *accolta dal diritto positivo*, tra norme speciali e norme eccezionali permette di restringere a queste ultime il divieto dell'art. 14 e di applicare alle prime il duplice grado di analogia (*analogia legis* ed *analogia juris*) previsto dall'art. 12" (IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, cit., p. 89).

In un'ottica tradizionale, invece, MODUGNO, *Norme singolari, speciali, eccezionali*, cit., p. 516, sostiene che "ai fini dell'estensione analogica di una norma del sottosectore, sarà sempre necessario verificare se essa non costituisca eccezione a regole altrimenti applicabili del settore superordinato".

singolo "micro-sistema" <sup>22</sup>, l'espressa previsione dell'art. 2520, comma 1, fa sì che - salva la priorità dei principi costituzionali - il *conflitto* debba essere, invece, *risolto in ogni caso a favore della disciplina speciale di settore, in conformità ai principi da essa espressi*.

Il che vale, si ripete, solo per quanto sia effettivamente disciplinato dalla legislazione speciale. Perché *non sembra dubbio che i nuovi principi ed istituti del codice novellato* - si pensi alle norme che disciplinano la mutualità interna e la mutualità prevalente, i ristorni, i regolamenti mutualistici, il regime della responsabilità limitata, il principio della porta aperta, i conferimenti e le partecipazioni sociali, gli strumenti finanziari, ecc. - *trovino applicazione anche alle cooperative speciali, laddove dai principi propri di queste ultime non siano desumibili indicazioni in contrario*.

Così come, per converso, *dal complesso della legislazione speciale possono desumersi principi non ricavabili dal codice civile e tuttavia caratteristici dell'universo cooperativo*, tali quindi da prevalere - in assenza di una specifica disciplina nel titolo VI del libro V del codice - sulla disciplina delle società di capitali applicabile in virtù del rinvio *ex artt. 2519 e 2522 c.c.*: si pensi, solo per fare un esempio, alla problematica dei *poteri "gestori" dell'assemblea*, ed a quella dei *contributi in denaro dei soci*, che non trovano una specifica disciplina negli artt. 2511 ss. del codice, e che viceversa sono *oggetto di diffusa regolamentazione nella legislazione speciale*.

In conclusione, quindi:

a) *la disciplina del codice civile in tema di cooperazione trova senz'altro applicazione anche con riferimento alle cooperative speciali, solo per quanto non disposto dalla legislazione di settore*; e ciò anche con riferimento ai principi generali della mutualità, laddove - ed è la maggioranza dei casi - le leggi settoriali non dettano alcuna disciplina relativa a tali profili;

---

<sup>22</sup> Secondo IRTI, *Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)*, cit., p. 126, allorché si interpreta una legge extra-codicistica, "quando si dia *conflitto tra principi generali di fonte diversa* - fra principi ricavati dal codice civile e principi espressi dalle leggi speciali (attuatrici) -, varrà il criterio che assegna al codice civile una semplice funzione residuale". Cfr. anche IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, cit., p. 93 ss., secondo il quale mentre in linea generale "il conflitto va risolto in favore dei principi generali che, con riguardo a date materie, traducono indicazioni della Carta costituzionale, cioè di norme poste al vertice della gerarchia delle fonti", laddove ciò non sia possibile "può soccorrere il *criterio della residualità*, nel senso di preferire i principi generali, desunti da norme speciali che hanno la più ampia misura di applicazione, e di subordinare i principi vevoli per le ipotesi residue. Il dato quantitativo può, nel concorso di altri elementi, costituire l'indice di maggiore rilevanza di un nucleo di principi generali".

b) nel conflitto, invece, tra legislazione generale in tema di cooperazione e nuova normativa codicistica, quest'ultima ha tendenzialmente la prevalenza, sia in base ai principi della successione delle leggi nel tempo, sia per la centralità assunta dai principi codicistici in materia; salva, ovviamente, la sopravvivenza delle norme anteriori ove connotate da caratteri di "specialità";

c) nei casi, invece, in cui nella disciplina settoriale siano contenute norme inerenti ai profili di carattere generale della mutualità - quali, ad esempio, la definizione di mutualità e la sua caratterizzazione come "interna" o "esterna", la disciplina dei ristorni, i diritti e gli obblighi dei soci cooperatori, la regolamentazione della struttura e del funzionamento degli organi sociali, ecc. - sarà quest'ultima regolamentazione a prevalere in ogni caso nei limiti del relativo ambito di applicazione, senza che sia necessaria una specifica verifica della "pozionalità" dei principi espressi dalla legislazione speciale rispetto a quelli codicistici; e salva l'eventuale estensione analogica anche ad altri sottotipi, laddove ne ricorrano i presupposti;

d) i principi generali in tema di cooperative, prevalenti ai sensi dell'art. 2519 sulla disciplina di rinvio delle società di capitali, sono desumibili non solo dal codice civile, ma anche dalla legislazione speciale.

### **3. Legislazione speciale e disciplina della mutualità prevalente.**

Le superiori riflessioni riguardano la generalità delle cooperative regolate da leggi speciali. Il legislatore del 2003 ha, poi, dettato norme di coordinamento per determinate categorie di cooperative, al fine di salvaguardare la specificità di alcune tipologie cooperativistiche, la cui disciplina appariva incompatibile con la nuova disciplina della mutualità "interna" dettata con la riforma.

Già il legislatore delegante aveva, in realtà, sentito una tale esigenza: l'art. 5, ultimo comma, della legge 3 ottobre 2001 n. 366 aveva previsto l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina dei "consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti *salva l'emanazione di norme di mero coordinamento* che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina". In ottemperanza a tale disposizione, l'art. 223-terdecies, comma 2, disp. att. c.c., dispone che "alle banche popolari,

alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001". Il che ha portato a ritenere che queste specifiche categorie di cooperative siano disciplinate, anche dopo la riforma, dalle norme del codice civile del 1942 (oltre che dalle leggi settoriali ad esse applicabili ed alle altre leggi speciali preesistenti - cfr. ad esempio l'art. 26 della legge Basevi - che ad esse si applicavano anteriormente all'emanazione della legge delega suindicata)<sup>23</sup>. Circostanza, questa, che è apparsa irrazionale, e fonte di gravi inconvenienti ad una parte della dottrina<sup>24</sup>, considerando anche che la riforma del 2003 ha introdotto, oltre ad una nuova disciplina della mutualità, anche una innovativa regolamentazione degli aspetti "strutturali" della cooperazione, che astrattamente si presterebbero ad essere applicati anche alle cooperative bancarie ed ai consorzi agrari. Tenendo conto di ciò, la recente bozza di decreto correttivo approntata dalla Commissione Vietti, ancora in corso di approvazione, prevede - agli artt. 32 e seguenti - la modifica di una serie di norme del d. lgs. n. 385/1993, con applicazione alle banche cooperative di numerosi articoli del codice civile novellato<sup>25</sup>.

Vi sono, poi, alcune deroghe alla disciplina della mutualità prevalente, riferite a specifiche tipologie cooperative. Innanzitutto, le *banche di credito cooperativo*, le quali, in quanto "rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente" (art. 223-*terdecies*, comma 1, disp. att. c.c.). Ciò significa che a tali banche non si applicano le disposizioni degli artt. 2512 ss. c.c.; anche se le stesse, per espressa previsione legislativa, devono esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1, del d. lgs. n. 385/1993), ed hanno l'onere - sia pure ai soli fini del conseguimento dei benefici fiscali - di prevedere nello statuto le *clausole non lucrative previste dall'art. 26 della legge Basevi*<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Per la perdurante applicabilità delle disposizioni del codice civile del 1942, cfr. (riguardo ai consorzi agrari) NICOSIA, *La disciplina dei consorzi agrari alla luce della riforma del diritto societario*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 35; e, più in generale, IENGO, *La mutualità cooperativa*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 15.

<sup>24</sup> Per l'opinione secondo cui, ai sensi dell'art. 2520 comma 1 c.c., le nuove norme codicistiche sarebbero applicabili anche agli enti in oggetto, nei limiti della compatibilità, SABADINI, *La funzione sociale, gli enti esclusi, i tipi di cooperative*, *ibidem*, p. 45 ss.

<sup>25</sup> L'art. 32, comma 7, della bozza di decreto correttivo prevede peraltro che "l'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile".

<sup>26</sup> Nella bozza di decreto correttivo della Commissione Vietti, peraltro, si prevede l'applicazione delle norme sulla mutualità prevalente (artt. 2512 ss. c.c.) anche alle banche di credito cooperativo; l'art. 32, comma 2, di tale articolato esclude l'applicazione di tali norme solo per le banche popolari.

Anche ai *consorzi agrari*, oggi disciplinati 28 ottobre 1999 n. 410, non si applica, per l'espressa esclusione di cui all'art. 223-terdecies, comma 2, disp. att. c.c., la disciplina della mutualità prevalente prevista dai nuovi artt. 2512 ss. c.c.; in questi enti, infatti, la mutualità si atteggia in modo del tutto particolare, posto che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 410/1999, "i consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura", il che significa proiezione verso l'esterno della società, piuttosto che mutualità interna diretta ai soci<sup>27</sup>. Stante, quindi, la pacifica applicazione ai consorzi agrari della legge Basevi, il godimento delle agevolazioni fiscali è subordinato alla sola *previsione delle clausole non lucrative previste dall'art. 26 della legge Basevi* medesima, con esclusione della necessità di esercitare l'attività in via prevalente con i soci.

Per le *banche popolari*, poi, all'inapplicabilità della nuova normativa codicistica sulla mutualità prevalente fa riscontro l'esclusione dell'applicazione della legge Basevi (come espressamente disposto dall'art. 29, comma 4, del d. lgs. n. 385/1993); il che si giustifica a causa dell'*inapplicabilità, alle banche popolari* medesime, *delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative*<sup>28</sup>.

Un caso particolare è quello delle *cooperative agricole*, che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile: l'art. 111-*septies* dispone che le stesse "sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2513 del codice" (quindi, se "la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti"). Così come formulata, la norma sembrerebbe escludere la necessità di previsione statutaria delle clausole *ex art. 2514 c.c.* per queste cooperative. In realtà la norma non può interpretarsi in questo senso, perché - in assenza di una ragione giustificatrice in tal senso - lederebbe gravemente il canone costituzionale di ragionevolezza e lo stesso art. 45 della Costituzione che esclude "fini di speculazione privata" nel fenomeno cooperativo. Del resto, stante la perdurante vigenza dell'art. 14 del d.p.r. n. 601/1973, che subordina le agevolazioni in materia di imposizione diretta alla previsione statutaria delle clausole non lucrative, non sembra dubbio che tali clausole

---

<sup>27</sup> NICOSIA, *La disciplina dei consorzi agrari alla luce della riforma del diritto societario*, cit., p. 34.

<sup>28</sup> Cfr., tra le altre, Ris. Min. Fin. 3 aprile 1984 n. 11336; Ris. Min. Fin. 19 aprile 1979 n. 11/543.

debbano essere comunque previste ai suddetti fini. La norma nasce, in realtà, da un'altra esigenza: come chiarito dalla dottrina, e come risultante dai lavori preparatori<sup>29</sup>, lo scopo della norma è "quello di evitare che, nella determinazione del calcolo della prevalenza, potessero inserirsi elementi estranei allo stretto scambio mutualistico, circostanza che sarebbe intervenuta nelle cooperative agricole considerando la norma contenuta nella lettera c) del primo comma dello stesso art. 2513. Infatti, il richiamato punto B6 dell'art. 2425 fa riferimento ai costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. In altre parole, con l'art. 2513, lett. c), le cooperative agricole avrebbero dovuto calcolare la prevalenza considerando non solo il valore del totale dei prodotti conferiti dai soci e acquistati da terzi, ma anche quello relativo ad altri fattori produttivi dell'impresa, completamente estranei al tipico scambio mutualistico"<sup>30</sup>.

Vi è poi il fenomeno delle *cooperative sociali*. L'art. 111-*septies* disp. att. c.c. dispone che "le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente". Quindi le c.d. "cooperative sociali di tipo A", che svolgano, cioè, attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (ai sensi dell'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991), possono usufruire dei vantaggi connessi alla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, pur non svolgendo la propria attività in prevalenza con i soci. Anche le c.d. "cooperative sociali di tipo B", che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi dell'art. 1, lett. b), della legge n. 381/1991), rientrano nella categoria delle cooperative agevolate a prescindere dallo svolgimento dell'attività in prevalenza con i soci (essendo richiesto, per queste ultime cooperative sociali, solo che le persone svantaggiate costituiscano almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano socie della cooperativa stessa (art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991). Quanto sopra non toglie, tuttavia, che *anche le cooperative sociali*

---

<sup>29</sup> Come risulta dalla seduta delle Commissioni parlamentari riunite in data 12 dicembre 2002, l'attuale disciplina è stata introdotta a seguito del parere delle medesime Commissioni, con cui si invitava il Governo a definire "specifici criteri di determinazione della prevalenza per le cooperative agricole ... basati, rispettivamente, su un rapporto tra i prodotti conferiti dai soci e il totale dei prodotti, dei soci e dei terzi, acquisiti alla cooperativa superiore al cinquanta per cento, per quantità o per valore, e sulla prevalenza dello scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci".

<sup>30</sup> IENGO, *La mutualità cooperativa*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 12 ss.

debbano adottare le clausole non lucrative, ora previste dall'art. 2514 c.c.<sup>31</sup>; anche per questa tipologia di cooperative vale, infatti, la previsione dell'art. 2520, comma 1, c.c., in base alla quale le disposizioni del codice trovano applicazione in quanto compatibili con la legge speciale che disciplina il singolo tipo cooperativo. Poiché l'art. 3 della legge n. 381/1991 richiama espressamente l'art. 26 della legge Basevi, e posto che tale rinvio deve oggi ritenersi riferito - alla luce di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge delega n. 366/2001, visto in chiave sistematica - all'art. 2514 c.c.<sup>32</sup>, non si vedono ragioni per non applicare quest'ultima disposizione.

Più in generale, ai sensi dell'art. 2520, comma 2, c.c., "la legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci". Viene quindi riconosciuta, subordinatamente ad una specifica previsione di legge, legittimità alla c.d. *mutualità esterna*, che si riscontra ogni qualvolta i destinatari dell'attività sociale non siano i soci, ma bensì i terzi<sup>33</sup>; la portata della norma sta, peraltro, nel prevedere una vera e propria *riserva di legge* sul punto, e quindi nel *limitare la possibilità di costituzione di cooperative senza mutualità interna ai soli casi*

---

<sup>31</sup> FICI, *Cooperative sociali e riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 83.

<sup>32</sup> L'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 366/2001 fa riferimento alle cooperative agevolate ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 601/1973; il quale ultimo rinvia all'art. 26 della legge Basevi, "e successive modificazioni". Da un esame dettagliato del contenuto di quest'ultima norma, raffrontata con l'art. 2514 c.c., si desume che la nuova disposizione codicistica non è altro che una "successiva modificazione" dell'art. 26, resasi necessaria per adeguare l'originaria previsione delle clausole non lucrative alla nuova realtà normativa (si pensi all'introduzione degli strumenti finanziari), e deve quindi ritenersi direttamente richiamata agli effetti in oggetto.

<sup>33</sup> Sulla questione della mutualità esterna, cfr. per lo stato del dibattito *ante riforma BONFANTE*, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 86 ss., 147 ss.

E' diffuso il rilievo che le cooperative sociali rientrano tra quelle in cui, ai sensi dell'art. 2520, comma 2, c.c., la mutualità "interna", intesa come "gestione di servizio" a favore dei soci, può mancare (in particolare, le cooperative che prestano servizi a favore di categorie svantaggiate): SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano 2003, p. 53; TONELLI, *Commento all'art. 2519*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino 2003, p. 61; BASSI, *Le società cooperative*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Buonocore, Torino 2003, p. 238; IENGO, *La mutualità cooperativa*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 16; FAUCEGLIA, *Luci ed ombre nella nuova disciplina delle società cooperative*, in *Corriere giur.*, 2003, p. 1388, nota 27.

Altre manifestazioni della c.d. mutualità esterna - risultanti da espressa previsione della legislazione speciale - si ravvisano, ad esempio, nelle disposizioni, relative alle banche cooperative, che prevedono la devoluzione di utili residui a finalità di beneficenza, assistenza e mutualità (art. 32, comma 2, e art. 37, comma 3, del d. lgs. n. 385/1993).

Cfr. anche l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 29, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, in base al quale "Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la *destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge*, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti".

*specificamente previsti dalla legge* (oggi essenzialmente identificabili, in diversa misura, con le banche popolari, le cooperative sociali, i consorzi agrari) <sup>34</sup>.

L'art. 111-*undecies* disp. att. c.c. prevede che con decreto ministeriale possano essere stabiliti *regimi derogatori* al requisito della prevalenza, come stabilito dall'art. 2513 c.c., tenuto conto, oltre che di profili strutturali inerenti le caratteristiche dell'attività cooperativa, anche di "*specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi*". E' quindi possibile che, in funzione di specifiche caratterizzazioni normative desumibili dalla legislazione speciale, vengano modificate con decreto ministeriale le condizioni della "prevalenza" dell'attività mutualistica di determinate tipologie cooperative.

Una specifica disciplina della mutualità è, infine, quella delle *società di mutuo soccorso*, disciplinate dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, la cui natura giuridica (cooperativa speciale, o ente mutualistico diverso dalle società) è discussa, e non può essere approfondita in questa sede <sup>35</sup>.

#### **4. Cooperative e legislazione regionale.**

Nell'ambito della legislazione speciale dedicata al fenomeno cooperativo, un posto a sé occupa la *legislazione regionale*. E' comunemente riconosciuto che l'art. 45 della Costituzione - che riserva alla legge la funzione di promozione ed incentivazione della cooperazione - si riferisce non solo alla legge statale, ma anche alla legge regionale <sup>36</sup>. Ed infatti, la legislazione delle Regioni a statuto

---

<sup>34</sup> Per l'esistenza di una riserva di legge nell'art. 2520 c.c., che ammette l'esistenza di cooperative prive della c.d. gestione di servizio (mutualità interna) solo nei casi espressamente previsti dalla legge, BONFANTE, *Delle società cooperative*, in *Il nuovo diritto societario*, commentario diretto da Bonfante, Cottino, Cagnasso e Montalenti, Bologna 2004, p. 2430; MARASA', *Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma*, in *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Padova 2004, p. 17; CALANDRA BUONAURA, *Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di Benazzo, Patriarca e Presti, Milano 2003, p. 194 ss.; PRESTI, *Cooperative e modellismo giuridico*, in *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, a cura di Vella, Torino 2004, p. 3; ROCCHI, *La nuova disciplina dei ristorni*, *ibidem*, p. 66.

<sup>35</sup> Cfr., per riferimento, C.N.N. (estensore Petrelli), *Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi*, Studio n. 5306/I.

<sup>36</sup> Il rinvio, contenuto nell'art. 45 della Costituzione alla legge (relativamente all'adozione delle misure di promozione della cooperazione), comprende sia le leggi statali che quelle regionali: BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 215 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 64 ss.; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 19; BUQUICCHIO, *Disciplina costituzionale della cooperazione. Le cooperative edilizie*, Padova 1991, p. 227 ss.; NIGRO, *Rapporti economici*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma 1980, p. 43; D'ALESSIO-IRACE-LO IUDICE-RISPOLI FARINA-SANTORO-TROISE, *La cooperazione nella Costituzione e negli statuti*, in *Cooperazione e*

ordinario, fino ad oggi emanata in materia, si colloca essenzialmente nel filone delle c.d. leggi di incentivazione <sup>37</sup>. Occorre, comunque, considerare che la legislazione di alcune Regioni a statuto speciale regola anche profili di natura diversa (essenzialmente, quelli relativi alla vigilanza ed alla pubblicità, avendo già da tempo sostituito i registri prefettizi con appositi registri regionali) <sup>38</sup>.

Ha senso, sul punto, porsi un *problema di prevalenza tra disposizioni del codice civile e norme di legge regionali*? La dottrina ha correttamente osservato che nei rapporti tra legge regionale e legge statale, non ha senso ragionare nei termini tradizionali di gerarchia delle fonti, e quindi richiamare la regola generale

---

regioni, Milano 1977, p. 3 ss.; BRANCASI, *La cooperazione agricola nella legislazione regionale*, in *Nuovo dir. agr.*, 1977, p. 427 ss.

Per un'analisi delle singole leggi regionali, cfr. anche i contributi apparsi in *Riv. coop.*, dal 1980 al 1986, nella rubrica "L'inchiesta".

<sup>37</sup> Cfr. RIVOSECCHI, *Profili di costituzionalità della disciplina delle società cooperative tra diritto interno e diritto dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2004, p. 219 ss.; BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 215 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 64 ss., e p. 89; BASSI, *Le società cooperative*, cit., p. 11; WILLIAMS, *Regioni e cooperative*, in *Le società cooperative negli anni novanta. Problemi e prospettive*, Milano 1993, p. 373; RINELLA, *La tutela costituzionale della cooperazione ex art. 45 della Costituzione. Riflessi normativi e profili evolutivi negli ordinamenti regionali*, in *Cons. Stato*, 1989, p. 654 ss.; BUQUICCHIO, *Disciplina costituzionale della cooperazione. Le cooperative edilizie*, cit., p. 253 ss.; NIGRO, *Rapporti economici*, cit., p. 43 ss.; D'ALESSIO-IRACE-LO IUDICE-RISPOLI FARINA-SANTORO-TROISE, *Cooperazione e regioni*, Milano 1977; VERRUCOLI, *La riforma della legislazione cooperativa e la funzione regionale*, in *Coop. credito*, 1971, p. 433; Corte Cost. 26 marzo 1993 n. 115, in *Giur. cost.*, 1993, p. 983, ed in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 2238, con nota di CELOTTO, *Le norme comunitarie possono incidere sul riparto delle competenze tra stato e regioni?*; Corte Cost. 1 luglio 1986 n. 165, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1373, ed in *Regioni*, 1986, p. 1375, con nota di AMBROSI, «Sviluppo della cooperazione» ed *agevolazioni tributarie alla cooperazione in Trentino-Alto Adige*.

L'art. 1, comma 2, lett. f), del d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 11 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative relative agli incentivi a favore della cooperazione. L'art. 66, comma 2, lett. c), del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ha precisato che tra le funzioni amministrative relative ad agricoltura e foreste, di competenza regionale, rientrano gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione: cfr. LO IUDICE, *La cooperazione nella Costituzione e negli statuti*, in *Cooperazione e regioni*, cit., p. 34 ss.

L'art. 2, comma 2, lett. d), del d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 2 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative relative alla "disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse, per la presentazione collettiva dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale dell'ordinamento delle società cooperative dettata da norme statali". L'art. 63, comma 2, del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di promozione della cooperazione tra imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale ivi disciplinati, ed a tal fine esse si avvalgono, tra l'altro, di cooperative edilizie e loro consorzi.

<sup>38</sup> Per l'individuazione delle normative delle regioni a statuto speciale, che hanno trasferito alle regioni medesime le funzioni relative a pubblicità, vigilanza e controllo sulla cooperazione, BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 216 ss.; D'ALESSIO-IRACE-LO IUDICE-RISPOLI FARINA-SANTORO-TROISE, *La cooperazione nella Costituzione e negli statuti*, in *Cooperazione e regioni*, cit., p. 14 ss.

della prevalenza della legge speciale sulla legge generale: infatti la legge regionale si distingue dalla legge statale non già per una diversa collocazione nella gerarchia delle fonti, ma per un diverso ambito di efficacia, trattandosi di due distinti ordinamenti giuridici<sup>39</sup>; deve quindi porsi il problema della competenza della Regione ad emanare norme in un settore - come quello in esame - che attiene al diritto privato. Ciò perché, in linea generale, l'art. 117 della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, *riserva alla competenza statale esclusiva la materia del diritto privato* ("ordinamento civile"); il che non rappresenta, peraltro, un'innovazione rispetto al sistema previgente, posto che dottrina e giurisprudenza giungevano alla medesima conclusione anche prima della recente modifica dell'art. 117. Si tratta, tuttavia, di un principio non assoluto, rispetto al quale esistono certamente eccezioni e limitazioni intrinseche. La *ratio* della riserva statale della materia privatistica è generalmente individuata nell'esigenza di assicurare l'uguaglianza tra i cittadini della Repubblica, a prescindere dalla loro appartenenza alle singole Regioni, in correlazione con il principio costituzionale della ragionevolezza; laddove queste fondamentali esigenze non vengano compromesse, vi è quindi spazio per una legislazione regionale nel campo del diritto privato<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano 1998, p. 605 ss.; GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano 1993, p. 217 ss.

<sup>40</sup> Cfr., sull'argomento, VIGNOLO, *Potestà legislativa regionale e diritto privato dei consumatori*, in *Contratti*, 2004, p. 826; ROPPO, *Diritto privato regionale?*, in *Riv. dir. priv.*, 2003, p. 11; ROPPO, *Il diritto privato regionale: fra nuova legislazione, giurisprudenza vecchia e nuova, e dottrina prossima ventura*, in *Corriere giur.*, 2003, p. 5; ALPA, *Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale*, in *Contratto e impresa*, 2002, p. 606; VITUCCI, *Il diritto privato e la competenza legislativa delle Regioni in alcune sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1300; MALO, *Il limite del diritto privato nella giurisprudenza costituzionale*, in *Le regioni*, 1995, p. 879; BALBONI, *La Corte apre uno spiraglio per gli interventi regionali nel diritto privato?*, in *Le regioni*, 1992, p. 1751; VITTORIA, *La disciplina delle organizzazioni collettive e il limite del diritto privato alla competenza legislativa delle Regioni*, in *Le Regioni*, 1992, p. 1757; CAMMELLI, *S.p.a. a partecipazione regionale: la Corte chiude un problema, ma se ne aprono altri*, in *Regioni*, 1991, p. 206; DETTORI, *La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla potestà legislativa regionale relativa ai rapporti fra privati*, in *Giur. cost.*, 1976, p. 2331 ss.

In giurisprudenza, cfr. soprattutto Corte Cost. 5 febbraio 1992 n. 35, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1047 ("il limite del «diritto privato» si basa sull'esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, trattandosi di rapporti legati allo svolgimento delle libertà giuridicamente garantite ai predetti soggetti e al correlativo requisito costituzionale del godimento di tali libertà in condizioni di formale eguaglianza (art. 2 e 3 Cost.). In ragione di tale base giustificativa, *non v'è dubbio che, per quel che concerne i rapporti intersoggettivi attinenti alle società, le competenze legislative regionali non possono svolgersi in altro modo che nel senso di applicare ad essi le norme del codice civile o, più in generale, le norme che lo Stato detta per la disciplina dei relativi rapporti*, salvi ovviamente i campi nei quali le stesse norme rinviano agli usi e alle consuetudini

La materia della cooperazione non appartiene, come tale, alla competenza regionale <sup>41</sup>, se non in funzione dell'attività di promozione ed incentivazione della medesima, e per le particolari competenze riconosciute dagli statuti delle Regioni a statuto speciale. E' quindi sulla base di tale constatazione che bisogna risolvere il problema dell'eventuale prevalenza della normativa regionale su quella statale in genere, e su quella codicistica in particolare.

Nessun problema per quanto concerne le *disposizioni degli statuti speciali regionali che prevedono particolari competenze delle regioni in tema di vigilanza e di pubblicità*: tali previsioni sono contenute in una fonte di rango costituzionale (lo statuto speciale), e prevalgono quindi sulle norme della legge statale che, ad esempio, disciplinano il *funzionamento della vigilanza* (d. lgs. n. 220/2002), o *l'albo delle società cooperative*.

*Nulla quaestio* anche per ciò che concerne le previsioni delle leggi regionali, le quali - in funzione della formazione del patrimonio delle cooperative a mezzo di contributi concessi dalla singola Regione - riservano a quest'ultima *diritti sul patrimonio* medesimo: tali disposizioni non ledono in alcun modo la riserva statale in materia di diritto privato, né sono in alcun modo suscettibili di porsi in

---

locali. *Deroghe alle legislazione di diritto privato – sempreché queste non comportino una violazione, ancorché indiretta, dei principî civilistici e non risultino manifestamente irragionevoli – sono, invece, ammesse nell'area dei rapporti intercorrenti tra la società privata e l'amministrazione regionale, nella misura in cui prevale la connotazione relativa alla strumentalità della società stessa alle finalità pubbliche che la regione persegue nei campi rientranti nelle competenze ad essa costituzionalmente attribuite*").

<sup>41</sup> Per l'esclusione della materia della cooperazione, sotto il profilo della legislazione di diritto privato, dalla competenza normativa regionale, cfr. FAUCEGLIA, *Luci ed ombre nella nuova disciplina delle società cooperative*, in *Corriere giur.*, 2003, p. 1384, nota 4; Corte Cost. 26 marzo 1993 n. 115, in *Giur. cost.*, 1993, p. 983, ed in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 2238, che evidenzia come risultino esclusi dalla competenza regionale i profili di diritto societario, quali "la base societaria delle cooperative, i requisiti per il loro riconoscimento e la iscrizione negli appositi registri prefettizi, i modi e le forme di concreta espressione della solidarietà mutualistica nella destinazione degli utili", trattandosi di "aspetti concernenti la disciplina delle figure soggettive, la struttura delle cooperative, l'impostazione generale delle finalità mutualistiche, indipendentemente dai settori nei quali le cooperative operano e dalla disciplina delle materie che formano oggetto della loro attività, in ordine alle quali si esprimono competenze regionali, non idonee a toccare o ad assorbire la disciplina delle figure soggettive della cooperazione, affidate alla competenza statale".

Per un'analisi più articolata, cfr. BUQUICCHIO, *Disciplina costituzionale della cooperazione. Le cooperative edilizie*, cit., p. 229 ss., 266 ss. (il quale ritiene che non possa "essere negata, almeno in linea di principio, alle Regioni la legittimità di interventi normativi aventi ad oggetto la disciplina funzionale - e quindi anche, per certi aspetti, di necessaria connessione strutturale - dei singoli enti cooperativi ... E ciò anche se con tali interventi si venga a interferire, in qualche maniera, con la disciplina privatistica di tali enti"); Corte Cost. 6 novembre 2001 n. 352, in *Foro it.*, 2002, I, c. 638, secondo la quale "l'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera però in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza".

contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, e prevalgono, quindi, sulle disposizioni della legge statale che impongono la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici.

Un settore nel quale si rinvencono, abbastanza frequentemente, norme regionali in materia di cooperazione nel settore del diritto privato, è quello dei *requisiti soggettivi per accedere alla qualità di socio* <sup>42</sup>. Sul punto, è necessario fare chiarezza, in presenza di affermazioni giurisprudenziali nel senso che sarebbe "ammissibile la deroga ai requisiti dell'art. 23, d. leg. c.p.s. n. 1577/1947 stabilita da apposita legge regionale; conseguentemente è omologabile uno statuto di una cooperativa di lavoro in cui, in virtù di tale legge regionale, solo il sessanta per cento dei soci presenta i requisiti richiesti dall'ordinamento statale" <sup>43</sup>. Stante l'esclusione di una competenza legislativa regionale nell'ambito del diritto privato, la legge regionale non potrebbe in alcun caso derogare alla legge statale, ove questa prevedesse requisiti soggettivi inderogabili in capo ai soci cooperatori <sup>44</sup>. Si aggiunga che la legge regionale non potrebbe neanche derogare al necessario requisito di corrispondenza tra le qualifiche soggettive dei soci cooperatori e l'oggetto sociale, oggi espressamente previsto dagli artt. 2521, comma 3, n. 3, e 2527 c.c.: con la conseguenza che non sarebbe ricevibile dal notaio un atto costitutivo di società cooperativa che, pur in ottemperanza ad una simile legislazione regionale, violasse i principi del codice civile suindicati. E' invece pienamente legittima la previsione della legge regionale che - al fine della concessione di particolari contributi ai fini della promozione ed incentivazione della cooperazione - richieda *ulteriori requisiti soggettivi in capo ai soci cooperatori* <sup>45</sup>; fermo restando che l'eventuale mancanza di tali requisiti, o la mancata previsione degli stessi nello statuto, inciderebbe soltanto sulla

---

<sup>42</sup> Per una rassegna della disciplina regionale sul punto, D'ALESSIO-IRACE-LO IUDICE-RISPOLI FARINA-SANTORO-TROISE, *Cooperazione e regioni*, Milano 1977.

<sup>43</sup> App. Bari 22 giugno 1988, in *Giur. comm.*, 1989, II, p. 884, con nota di CIRIELLO; App. Bari 22 giugno 1988, in *Società*, 1989, p. 176, con nota di BONFANTE.

<sup>44</sup> In tal senso, correttamente, CIRIELLO, *Cooperative di produzione e lavoro, qualità soggettive dei soci e legge regionale*, in *Giur. comm.*, 1989, II, p. 886.

<sup>45</sup> BUQUICCHIO, *Disciplina costituzionale della cooperazione. Le cooperative edilizie*, cit., p. 270, evidenzia come "la promozione e il controllo, invero, sono elementi connessi e inscindibili di un procedimento cui non può essere disconosciuta natura pubblicistica e nel cui ambito, tuttavia, possono essere presenti anche momenti di natura privatistica come la determinazione di certi aspetti della struttura e della composizione dell'ente. Ma non vi è alcun dubbio che anche tali momenti rientrino strumentalmente e finalisticamente nell'alveo pubblicistico - quindi nella possibile competenza normativa regionale - essendo mirati alla valorizzazione dell'ente allo scopo di consentirgli il perseguimento di finalità a beneficio dell'intera collettività oltre che dei singoli soci".

concessione del contributo, e non potrebbe mai costituire condizione per la costituzione, e per l'iscrizione della società nel registro delle imprese <sup>46</sup>. Parimenti, sembra da ammettersi - in considerazione della competenza istituzionale delle Regioni in relazione alle funzioni promozionali in tema di cooperazione - che le leggi regionali prevedano la *partecipazione di persone giuridiche a cooperative* non in veste di soci cooperatori, bensì *quali soci "strumentali" con finalità di promozione ed incentivazione dell'attività sociale* (sul modello, ad esempio, di quanto previsto dalla legge n. 381/1991 per le cooperative sociali).

## **5. Rassegna della legislazione speciale vigente in tema di cooperazione.**

Nell'impossibilità, in questa sede, di illustrare, anche solo nelle linee generali, la specifica disciplina delle cooperative speciali, regolate da leggi settoriali, o di evidenziare i numerosi spunti problematici nascenti dal coordinamento con la normativa codicistica, appare tuttavia utile una breve rassegna - pur se certamente non esaustiva - delle principali fonti normative in materia attualmente vigenti.

### a) - Cooperative di lavoro.

La disciplina delle cooperative di lavoro, o meglio delle situazioni soggettive del socio lavoratore di cooperativa e dell'incidenza del rapporto mutualistico di lavoro sul rapporto sociale, è contenuta nella legge 3 aprile 2001 n. 142, come modificata dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 <sup>47</sup>. La legge si applica, infatti, a

---

<sup>46</sup> In questo senso, esattamente, App. Bari 22 giugno 1988, in *Giur. comm.*, 1989, II, p. 884; CIRIELLO, *Cooperative di produzione e lavoro, qualità soggettive dei soci e legge regionale*, cit., p. 887.

<sup>47</sup> Sulle cooperative di lavoro, cfr., limitatamente ai contributi successivi alla riforma del 2001, MONTUSCHI-TULLINI, *Le cooperative e il socio lavoratore. La nuova disciplina*, Giappichelli, Torino 2004; CAVAZZUTI, *Il socio lavoratore fra disciplina speciale e codice civile*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 229; COTRONEI, *Cooperative di lavoratori*, Buffetti, Roma 2003; NUNZIATA, *Lavoro in cooperativa: gli aspetti di autonomia del rapporto e il regime di soluzione delle controversie*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 240; CASCARDO, *Circolare n. 10/2004: le modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 285; DE ANGELIS, *Spunti in tema di lavoro cooperativo dopo la l. 14 febbraio 2003 n. 30*, in *Foro it.*, 2003, V, c. 154; MELIADÒ, *Nuove incertezze per il lavoro cooperativo*, in *Foro it.*, 2003, V, c. 134; BUONCRISTIANI, *Esclusione o licenziamento del socio lavoratore di cooperativa?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, p. 1331; AA.VV., *La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa (l. 3 aprile 2001 n. 142)*, commentario a cura di Nogler, Tremolada e Zoli, in *Nuove leggi civ.*, 2002, p. 339; DI PAOLA, *Società cooperative: il legislatore si pronuncia sulla posizione del socio lavoratore (commento alla l. 3 aprile 2001, n. 142)*, in *Nuove leggi civ.*, 2001, p. 909; LA COSTA, *Le modifiche statutarie richieste dalla l. 142/2001*, in *Riv. coop.*, 2002, p. 48; PALLOTTI, *La prestazione del socio lavoratore prima e dopo la l. n. 142 del*

tutte le cooperative nelle quali "il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci" (rientrandovi quindi, oltre alle cooperative di produzione e lavoro in senso stretto, anche ad esempio le cooperative sociali). La nuova disciplina - ponendo fine a lunghe controversie sul punto - chiarisce la distinzione tra rapporto sociale e rapporto mutualistico di lavoro; prevede particolari diritti del socio lavoratore riguardo alla partecipazione alla gestione della società; consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di diverso tipo (a tal fine, occorre oggi far riferimento a tutte le tipologie di lavoro disciplinate dal d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276); applica al socio lavoratore una serie di garanzie dello statuto dei lavoratori; disciplina con norme parzialmente inderogabili il trattamento economico del socio lavoratore, ivi compresi i trattamenti integrativi erogati a titolo di ristorno; disciplina gli effetti del recesso e dell'esclusione dalla società ai fini della cessazione del rapporto di lavoro; disciplina il contenuto del regolamento mutualistico obbligatorio.

Altre disposizioni sono poi contenute nella legge Basevi del 1947 (il cui art. 23 disciplina i requisiti soggettivi dei soci di cooperative di lavoro); e nell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., che prevede un privilegio a favore delle società cooperative di produzione e lavoro, a garanzia dei corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

b) - Cooperative giovanili.

La categoria in esame, che individua una particolare tipologia di cooperative di lavoro, trova oggi la propria fonte di disciplina negli artt. 5, 7 e 11 del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185, ove si prevede che possono essere ammesse ai benefici per la creazione di nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate (quali individuate dall'art. 2) le *cooperative di produzione e lavoro, e le cooperative sociali, iscritte nel registro prefettizio (ora albo delle cooperative)*, composte esclusivamente da *soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni*, ovvero composte prevalentemente da *soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni*, che

---

2001, in *Società*, 2002, p. 183; GRASSO, *La disciplina del rapporto di lavoro tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, p. 9; DE LUCA, *Il socio lavoratore di cooperativa: la nuova normativa (l. 3 aprile 2001 n. 142)*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 233; POMPEI, *Cooperative: la figura del socio lavoratore - Aspetti fiscali e previdenziali*, in *Fisco*, 2001, p. 10923; ALLEVA, *La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, in *Società*, 2001, p. 641.

abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, e 12, comma 1, del decreto medesimo. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare *residenti*, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del suddetto decreto (obiettivi comunitari). Le società di cui al comma 1 devono avere *sede legale, amministrativa ed operativa* nei territori di cui all'articolo 2.

In attuazione della legge succitata, il d.m. 16 luglio 2004 n. 250 ha dettato disposizioni regolamentari per le cooperative sociali, di produzione e lavoro e di servizi nei settori suddetti. Innanzitutto, si prevede (art. 2, commi 3 e 4) che le persone fisiche socie delle cooperative beneficiarie delle agevolazioni di cui al regolamento stesso non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni previste per l'imprenditorialità giovanile; tale violazione può tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di età e residenza. Si prevede poi (artt. 21, 25, 35) che gli statuti delle società e delle cooperative in oggetto devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza previsti dalla legge, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. In deroga a quanto sopra, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.

Con specifico riferimento alle *cooperative sociali*, l'art. 35, commi 4, 5 e 6 del suddetto d.m. n. 250/2004 dispone che le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del d. lgs. n. 185/2000. Nelle cooperative già esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori suindicati. I requisiti soggettivi suddetti non sono richiesti ai soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Altre disposizioni rilevanti sono contenute nel d.l. 30 dicembre 1985 n. 786, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 44 (*Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno*)<sup>48</sup>, attuato con d.m. 17 gennaio 1992 n. 224, e precedentemente con d.m. 3 luglio 1986. Vengono previste, in tale sede, agevolazioni alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore (art. 1 del d.l. n. 786/1985). Le cooperative suddette devono essere iscritte nel registro prefettizio (ora albo delle cooperative), ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole mutualistiche (ora art. 2514 c.c.), che devono essere osservate in fatto; è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 della legge

---

<sup>48</sup> Su tale disciplina, cfr. MIOLA, *Cooperative di lavoro e legge sull'imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno: primi interventi giurisprudenziali*, in *Dir. e giur.*, 1986, p. 874; POLLICE, *Costituzione di società cooperativa di produzione e lavoro e legge De Vito*, in *Dir. e giur.*, 1986, p. 870.

Basevi (art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 786/1985). Nelle suddette cooperative è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni (art. 1, comma 1-quater). La normativa del citato d.l. n. 786/1985 è stata recentemente *estesa ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti, non ricadenti nelle delimitazioni* di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, dall'art. 67 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Infine, va menzionata la disciplina contenuta nella legge 1 giugno 1977 n. 285, che prevede (agli artt. 18 e seguenti) interventi regionali al fine di *favorire nel settore agricolo la promozione e lo incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani*, per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione, per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle regioni, per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura, per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura. Dette cooperative associano giovani di età fra i 18 e 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord (art. 18, comma 2). I giovani di cui all'articolo 18 della legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge Basevi, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative (art. 19, comma 2). Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del d.p.r. n. 601/1973 (art. 24).

In direzione analoga si muove la disciplina in tema di *imprenditoria femminile*: la legge 25 febbraio 1992 n. 215 prevede incentivi a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2).

c) - Cooperative di lavoro ammissibili ai pubblici appalti.

La disciplina delle società cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, è contenuta nella legge 25 giugno 1909 n. 422, e soprattutto nel relativo regolamento, approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 278, contenente, quest'ultimo, una dettagliata ed organica disciplina della materia. Questa regolamentazione, tuttora in vigore, è richiamata anche dall'art. 27-*bis* della legge Basevi, a proposito dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti.

Occorre comunque tener presente che oggi tutte le cooperative sono legittimate a concorrere agli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994 n. 109; e che - in conseguenza dell'art. 25 della legge 7 agosto 1997 n. 266 - non è più richiesto il numero minimo di quindici soci per le cooperative ammissibili ai pubblici appalti <sup>49</sup>.

d) - Cooperative tra giornalisti.

La legge 5 agosto 1981 n. 416, contenente disciplina dell'editoria, regola innanzitutto, agli artt. 1 e ss., le *cooperative editoriali*, quali società che, al pari delle società lucrative di persone o di capitali, possono esercitare imprese editoriali, con i vincoli di cui alla legge medesima.

Diversa è la fattispecie delle c.d. *cooperative giornalistiche* <sup>50</sup>, che sono delle particolari cooperative di lavoro, disciplinate dagli artt. 5, 6 e 52 della legge medesima, riguardanti l'ipotesi in cui un editore cessa o sospenda la pubblicazione di un quotidiano o settimanale; in tal caso i giornalisti possono costituire una cooperativa, da iscriversi nel registro prefettizio (ora albo delle cooperative), la quale avrà diritto di prelazione nell'acquisto dell'azienda editoriale. L'art. 6 prevede determinati vincoli in relazione alla composizione della compagine sociale ed al contenuto dello statuto (che deve espressamente contenere previsioni sulla composizione della base sociale in conformità alle prescrizioni della legge); ulteriori prescrizioni in questo senso sono dettate dall'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1982 n. 268, contenente disposizioni di attuazione della suddetta legge.

e) - Cooperative di facchinaggio.

---

<sup>49</sup> BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 294.

<sup>50</sup> PAOLUCCI, *Le cooperative giornalistiche nella legge sull'editoria*, in *Società*, 1988, p. 234; BUONCRISTIANO-NICCOLINI, *Il diritto di prelazione delle cooperative giornalistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, I, p. 175; SANTONI, *Disciplina delle imprese editoriali, cessione in uso della testata e diritto di subingresso delle cooperative giornalistiche*, in *Dir. e giur.*, 1985, p. 428; BASSI, *Le cooperative nella legge sull'editoria*, in *Riv. not.*, 1982, p. 223; BUONOCORE, *Società cooperative (cooperative speciali)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma 1993.

Le attività di facchinaggio, che possono essere svolte anche in cooperativa di lavoro <sup>51</sup>, sono disciplinate dall'art. 17 della legge 5 marzo 2001 n. 57, dal d.p.r. 18 aprile 1994 n. 342, dai decreti ministeriali attuativi 23 maggio 1991 e 3 dicembre 1999, nonché dal decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 221.

Per l'esercizio delle suddetta attività (quali previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro in data 3 dicembre 1999, ed all'art. 2 del d.m. 221/2003) è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, che è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che indicati con decreto ministeriale. Le cooperative che intendono esercitare una o più attività di facchinaggio in oggetto, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano, a mezzo degli amministratori, di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.m. n. 221/2003, e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del regolamento stesso, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (in capo alla cooperativa), di capacità tecnica ed organizzativa (in capo ai soci lavoratori) e di onorabilità (in capo agli amministratori della cooperativa) (art. 4 del d.m. n. 221/2003). Agli amministratori delle cooperative di facchinaggio, che esercitano le attività di cui al suddetto regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 13 del regolamento.

f) - Cooperative di pulizia.

La legge 25 gennaio 1994 n. 82 contiene la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, svolte da imprese (anche in forma di cooperativa di lavoro) per la cui iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo delle imprese artigiane la legge stessa (art. 1) richiede determinati requisiti. In particolare sono previsti determinati requisiti di onorabilità in capo agli amministratori della cooperativa (art. 2, comma 2, lett. b), della suddetta legge), nonché requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica

---

<sup>51</sup> Cfr. MACRI, *Registro imprese: la regolarizzazione delle cooperative con attività di facchinaggio*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 438; Circ. Min. Lavoro 2 ottobre 1974 n. 152/5912, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, a cura del Ministero delle Attività Produttive, Roma 2003, p. 523.

ed organizzativa. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera *b*), pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 6. Qualora la cooperativa di pulizie eserciti le attività di cui alla suddetta legge senza essere iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, si applicano le sanzioni amministrative e penali ivi previste all'art. 6.

Le disposizioni della suddetta legge sono state attuate con d.m. 7 luglio 1997 n. 274, che all'articolo 1 definisce le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; ed all'articolo 2 i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività. Il possesso dei requisiti di cui sopra è attestato dal legale rappresentante della cooperativa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 2, ultimo comma).

g) - Cooperative portuali.

Le compagnie portuali, già disciplinate con norme speciali quale particolare formale di cooperativa, sono state oggetto di recente di specifica regolamentazione con legge 28 gennaio 1994 n. 84, che ha previsto, all'art. 21, la trasformazione delle compagnie stesse in società lucrative o cooperative (aventi ad oggetto la fornitura di servizi, o l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali, o la mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti); cooperative, queste, rientranti nel *genus* delle cooperative di lavoro, e regolate dal titolo VI del libro V del codice civile. Salve le specifiche prescrizioni degli artt. 20 e 21 della suddetta legge n. 84/1994, le cooperative in oggetto sono quindi oggi regolate dal codice civile (oltre che dalla legislazione speciale in materia di cooperative di lavoro).

h) - Cooperative di emigrazione.

Le cooperative di emigrazione sono regolate dalla legge 4 dicembre 1954 n. 1244. Si tratta di società cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa. Lo statuto deve contenere alcune specifiche prescrizioni relativamente a determinati profili

patrimoniali e finanziari della cooperativa (art. 1). I soci devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione (art. 2). Vi sono alcune specifiche prescrizioni concernenti la composizione del collegio sindacale (art. 3). E' prescritta l'autorizzazione ministeriale per la costituzione della cooperativa (art. 6), e il divieto di procedere ad iscrizione nel registro delle imprese prima del rilascio di tale autorizzazione (art. 4). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove è stabilita la sede sociale. L'art. 7 prevede l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione (ora albo delle cooperative). Sono poi previste alcune specifiche formalità per il trasferimento all'estero degli amministratori (artt. 8 e 9).

i) - Cooperative artigiane.

Le cooperative artigiane <sup>52</sup> trovano la loro disciplina nell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133, e dall'art. 13 della legge 5 marzo 2001 n. 57, ai sensi del quale è artigiana anche l'impresa <sup>53</sup> che, nei limiti dimensionali di cui alla suddetta legge, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Il rinvio ai limiti dimensionali comporta la necessità di osservare le previsioni dell'art. 4 in relazione al numero dei dipendenti che la cooperativa può avere: previsione,

---

<sup>52</sup> Cfr. MARASÀ, *Impresa artigiana e forme mutualistiche: il quadro attuale e le prospettive di riforma*, in *Studium iuris*, 2000, p. 762; BONFANTE, *Anche la coop. a responsabilità limitata può esercitare impresa artigiana*, in *Società*, 2000, p. 1080; USAI, *Sull'oggetto di società consortile cooperativa artigiana*, in *Società*, 2000, p. 744; SALERNO, *Il tipo sociale cooperativa e l'impresa artigiana*, in *Riv. dir. impresa*, 1997, p. 109; RUFINI, *Cooperativa consortile tra artigiani e privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.*, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, c. 313; ZACCARELLI, *Note in tema di società artigiane cooperative*, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, c. 391; Comitato centrale per le cooperative 6 ottobre 1955, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 647.

<sup>53</sup> A norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 443/1985, è artigiana l'impresa avente come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

questa, che è applicabile anche ai soci cooperatori, dipendenti della cooperativa stessa, per espressa previsione dell'art. 4 della legge 25 luglio 1956 n. 860 (lo stesso art. 4, comma 2, della legge n. 433/1985, dispone che ai fini dei limiti dimensionali "sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana")<sup>54</sup>.

Altre limitazioni sono state individuate dalla giurisprudenza, che ha escluso l'ammissibilità della partecipazione di società a società artigiane (ovviamente, ai soli fini del riconoscimento della qualifica di artigiana alla società partecipata)<sup>55</sup>.

A norma del successivo art. 6 della legge n. 433/1985, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane.

Alle cooperative in oggetto si applicano quindi tutte le disposizioni riguardanti le imprese artigiane; nonché - trattandosi comunque di cooperative tra imprenditori con funzioni consortili - le norme in tema di società consortili, contenute sia nelle leggi speciali, sia nel codice civile (cfr. l'art. 2538, comma 4, c.c., nonché l'art. 2615-ter c.c.).

j) - *Cooperative di garanzia (confidi)*.

La materia dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia<sup>56</sup> (cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi) è stata, di recente, oggetto di una nuova importante disciplina ad opera dell'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Viene regolato, in tale articolo, l'utilizzo esclusivo della denominazione; la composizione soggettiva (piccole o medie imprese); la partecipazione agli organi elettivi da parte dei rappresentanti di enti pubblici o privati o imprese di maggiori dimensioni; l'importo minimo del capitale sociale, che non può essere inferiore a 100 mila euro; l'importo minimo e quello massimo della quota di partecipazione; la riduzione del capitale per perdite; il divieto di distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto

---

<sup>54</sup> Cfr. sul punto ROMAGNOLI, *L'impresa artigiana*, Torino 1999, p. 156.

<sup>55</sup> Cfr. App. Bologna 14 giugno 1990, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, c. 756.

<sup>56</sup> Cfr. MOSCO, *Attuale disciplina e prospettive di evoluzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia*, in *Giur. comm.*, 1994, I, p. 842; FINO, *Sulla natura e sulle funzioni della garanzia sussidiaria prestata dai consorzi fidi*, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, c. 121; MOSCO, *I consorzi fidi e l'intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed esperienze europee*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 540; SACCHETTO-BARASSI, *Le cooperative e i consorzi di garanzia fidi*, in *Boll. trib.*, 1991, p. 821; BIONE-CALANDRA BUONAURA, *Consorzi fidi e cooperative di garanzia*, Milano 1982; MOSCO, *I consorzi fidi e l'intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed esperienze europee*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 540.

qualsiasi forma; la devoluzione al fondo di garanzia interconsortile, anziché ai fondi mutualistici; il numero minimo delle imprese partecipanti ai confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi; la previsione di banche cooperative che svolgano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; la trasformazione e fusione.

A norma dell'art. 155, comma 4, del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106, comma 1 del medesimo T.U.; l'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del T.U.

Particolari requisiti circa l'ammontare del patrimonio netto sono richiesti, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla prestazione di particolari garanzie (così, ad esempio, il D.M. 22 settembre 1999 n. 366); mentre requisiti di carattere generale sono previsti dal D.M. 2 aprile 1999.

Altri requisiti sono richiesti, ai fini dell'ottenimento di contributi, dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (attuato con D.M. 20 settembre 1993 n. 576); dal d.l. 4 agosto 1987 n. 327, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 404 (attuato con D.M. 7 aprile 1988); dall'art. 12 della legge 21 maggio 1981 n. 240.

Si evidenzia, infine, che con D.M. 12 febbraio 1959 (in G.U. n. 97 del 23 aprile 1959) era stato approvato lo statuto tipo delle cooperative artigiane di garanzia di credito.

k) - Cooperative di autotrasportatori.

Le cooperative di autotrasportatori di cose per conto terzi trovano la loro disciplina in una serie di leggi speciali e regolamenti (legge 6 giugno 1974 n. 298; legge 5 febbraio 1992 n. 68; d.p.r. 19 aprile 1990 n. 155; decreto direttoriale 27 luglio 2004; d.m. 22 novembre 1999 n. 521). In particolare, è prevista l'istituzione - presso ciascun albo degli autotrasportatori per conto terzi - di una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie; i requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione si intendono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e

di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano. In particolare l'iscrizione è consentita alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi; ed alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi. Dallo statuto deve risultare che lo scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

Sono poi disciplinate le *cooperative tra titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi*, e quelle *tra titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente*, costituite al fine del libero esercizio della propria attività in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione (legge 15 gennaio 1992 n. 21). E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa, e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dalla stessa; precisato che in caso di recesso dalla cooperativa, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### 1) - Cooperative di farmacisti.

La legge 8 novembre 1991 n. 362 disciplina l'esercizio in forma societaria, anche cooperativa, delle farmacie<sup>57</sup>. La cooperativa ha come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità. La cooperativa può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di

---

<sup>57</sup> MELEGARI, *Le società di gestione della farmacia*, in *Riv. not.*, 1992, p. 161; SCHIANO DI PEPE, *Società «farmaciste», cooperative sociali, Caaf: il crepuscolo di un mito*, in *Società*, 1992, p. 467; TATARANO, *Prezzi dei medicinali, cooperative tra farmacisti e ... «mutualità»*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, c. 285; Trib. Udine 11 maggio 1993, in *Giur. comm.*, 1995, II, p. 268.

gestione di farmacia. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. E' disciplinato l'obbligo di cessione delle partecipazioni acquisite per successione a causa di morte, da parte degli eredi che non abbiano i requisiti di legge. Sono previste specifiche incompatibilità, ed obblighi di comunicazione dello statuto della società (art. 8).

m) - Consorzi di cooperative.

La disciplina dei consorzi di cooperative è contenuta nell'art. 27 della legge Basevi. La medesima legge disciplina, in realtà, anche i consorzi di cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi (art. 27-ter), nonché i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti (art. 27-bis)<sup>58</sup>; dell'attuale vigenza dell'art. 27-ter, peraltro, si dubita, a seguito dell'emanazione della legge 10 maggio 1976 n. 377, che ha innovato la disciplina dei consorzi tra imprenditori di cui agli artt. 2602 ss. c.c.<sup>59</sup>; mentre l'applicazione dell'art. 27-bis non è oggi particolarmente frequente, in quanto tutte le cooperative possono ormai partecipare agli appalti pubblici.

I consorzi di cui all'art. 27<sup>60</sup> sono, invece, vere e proprie cooperative di secondo grado, la cui caratteristica peculiare è di essere composti esclusivamente

---

<sup>58</sup> Sui consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, cfr. BUZZI, *Consorzi cooperativi e appalti pubblici*, in *Riv. coop.*, 2001, p. 12; CARULLO, *Consorzi di imprese e consorzi di cooperative di produzione e lavoro dopo la l. n. 415 del 1998*, in *Riv. trim. appalti*, 1999, p. 355; CINTI-VIVIANI, *I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti: elementi per la costruzione di un modello descrittivo*, in *Riv. trim. appalti*, 1987, p. 1213; SCHILLACI, *Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*, in *Nuovo dir.*, 1987, p. 641; BUONOCORE, *In tema di rapporti fra consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti e singole cooperative consorziate*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, p. 143; PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma*, cit., p. 151 ss.; TATARANO, *L'impresa cooperativa*, cit., p. 456 ss.; BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 294; PAOLUCCI, *In tema di rapporti fra consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti e singole cooperative consorziate*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, p. 155; PAOLUCCI, *Le società cooperative*, Milano 1999, p. 138 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 324; BASSI, *Le società cooperative*, cit., p. 44 ss.; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 220 ss.; Commissione centrale per le cooperative, 16 giugno 1993, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 668.

<sup>59</sup> Cfr. sulla questione della vigenza dell'art. 27-ter legge Basevi, PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma*, cit., p. 154 ss.; TATARANO, *L'impresa cooperativa*, cit., p. 460 ss.; BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 296 ss.; BONFANTE, *Dal consorzio al gruppo di cooperative*, in *I gruppi cooperativi*, a cura di Buonocore, Milano 1997, p. 31 ss.; PAOLUCCI, *Le società cooperative*, cit., p. 143 ss.; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 325 ss.; BASSI, *Le società cooperative*, cit., p. 48 ss.; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 233 ss. Su tali consorzi, cfr. anche la Circ. Min. Lavoro 29 dicembre 1977 n. 166/11100, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 529.

<sup>60</sup> Sui consorzi di cooperative ex art. 27 della legge Basevi, cfr. PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma*, cit., p. 154; TATARANO, *L'impresa cooperativa*, cit., p. 453 ss.; BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 294 ss.; PAOLUCCI, *Le società cooperative*, cit., p. 142; OPPO, *Mutualità e integrazione cooperativa*, in *I gruppi cooperativi*, a cura di Buonocore, Milano 1997, p. 3 ss.; BONFANTE, *Dal consorzio al gruppo di cooperative*, *ibidem*, p. 31 ss.;

da società cooperative, in numero minimo di tre. Si applica la particolare disciplina contenuta nella norma in esame anche riguardo al numero minimo dei soci (consorzati), al capitale minimo, al versamento dello stesso, agli importi minimi e massimi del conferimento; dovendo, per il resto ed in quanto compatibile, trovare applicazione la disciplina generale in tema di cooperative. A tal proposito, una particolare disposizione che trova applicazione ai consorzi in oggetto è quella contenuta nell'art. 2538, comma 4, c.c., che - con riferimento alle cooperative consortili - prevede la possibilità di attribuire il diritto di voto in proporzione allo scambio mutualistico.

Si pongono, ovviamente, alcune questioni in relazione alla configurazione della mutualità nei consorzi cooperativi, e nelle cooperative di secondo grado in genere; appare dubbio, in particolare - alla luce delle previsioni degli artt. 2512 e 2513 c.c., che configurano la mutualità come scambio mutualistico tra società e socio cooperatore - se siano idonei, al suddetto fine, scambi mutualistici posti in essere direttamente tra il consorzio (o cooperativa di secondo grado) ed i soci membri delle cooperative consorziate (che, a rigore, sono soggetti diversi dai soci) <sup>61</sup>.

---

BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., p. 322 ss.; BASSI, *Le società cooperative*, cit., p. 46 ss.; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 230 ss.

<sup>61</sup> Il Ministero delle Attività Produttive, con parere reso in data 5 marzo 2002 (in *Dir. e pratica società*, 2002, n. 11, p. 46 ss., con nota adesiva di MOSCONI, *I rapporti tra consorzi, cooperative di abitazione e loro soci*), ha ritenuto che i requisiti di mutualità siano soddisfatti, qualora un consorzio di cooperative edilizie assegni direttamente le abitazioni ai soci delle cooperative consorziate, allorché agli atti di assegnazione prendano parte, oltre al legale rappresentante del consorzio e l'assegnatario, anche il legale rappresentante della cooperativa consorzata, e purché lo statuto del consorzio preveda l'assegnazione degli alloggi direttamente ai soci delle cooperative consorziate. Ciò si desumerebbe, tra l'altro, anche dalla disciplina della legge n. 865/1971, e successive modificazioni; e dal fatto che "le cooperative hanno necessità di consorziarsi per poter partecipare alla realizzazione di programmi edilizi complessi, per i quali sono richiesti mezzi finanziari e capacità professionali che una singola cooperativa non sarebbe comunque in grado di sostenere". Nel suddetto parere si precisa, peraltro, che "assume ruolo centrale il contratto tra cooperativa e consorzio, al quale affidare la disciplina di aspetti fondamentali del ruolo dei soci, delle cooperative e dei consorzi stessi, tra i quali non solo l'impegno alla realizzazione del programma e l'impegno del consorzio ad assegnare gli alloggi ai soci delle cooperative medesime, ma anche tutto ciò che compete alle cooperative, in merito alle esigenze e alle richieste economiche dei soci, alle responsabilità e alle fasi di realizzazione del programma edilizio; ai criteri di assegnazione degli alloggi ai soci, oltre ad altri possibili elementi che consentano alle cooperative di condizionare e controllare l'operato del consorzio".

Anche l'Amministrazione finanziaria si è espressa, in passato, per la sussistenza dei requisiti di mutualità, e quindi per l'estensione delle agevolazioni fiscali al caso in esame (Ris. Min. Fin. 31 marzo 1977 n. 250009). La legislazione fiscale sul punto equipara le assegnazioni effettuate dalle cooperative a quelle poste in essere dai loro consorzi (art. 66, comma 6-bis, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427; art. 3, commi 2 e 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni; art. 26 della tabella A, parte II, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).

In senso contrario, Comitato centrale per le cooperative 9 gennaio 1976, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 656 ("In un consorzio tra cooperative per la costruzione

Non appare quindi dubbio che anche i consorzi di cooperative di cui all'art. 27 della legge Basevi siano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili del d. lgs. n. 6/2003, ed abbiano interesse ad adeguarsi alle nuove disposizioni sulla mutualità prevalente, per la conservazione e l'ottenimento dei benefici fiscali; il che, tra l'altro, risulta espressamente dalla lettera dell'art. 223-*duodecies*, ultimo comma, disp. att. c.c.<sup>62</sup>. Ovviamente, la disciplina codicistica si applicherà solo nei limiti della compatibilità: ciò, ad esempio, comporterà che il numero minimo delle cooperative consorziate è disciplinato dall'art. 27 della legge Basevi, e non dall'art. 2522 c.c.; con la conseguente possibilità, per i consorzi medesimi, di adottare le norme delle società per azioni anche quando sono composti da meno di nove consorziati (salva la possibilità di scelta delle norme della società a responsabilità limitata laddove non siano superati entrambi i parametri di cui all'art. 2519 c.c.).

n) - Cooperative di consumo.

Non esiste una legislazione speciale contenente una disciplina organica delle cooperative di consumo<sup>63</sup>, tale da farne un sottotipo legislativo con sue proprie caratteristiche: la categoria in esame, che trova la propria previsione di carattere generale nelle norme che disciplinano l'iscrizione nell'albo delle cooperative (art. 4 del d.m. 23 giugno 2004), ed ancor prima in quelle aventi ad oggetto l'iscrizione nei registri prefettizi, può essere meglio individuata come "cooperativa di consumo in senso stretto"; costituente una *species* del *genus* cooperativa di consumo in senso ampio (nella quale rientrano, ad esempio, anche le cooperative edilizie di abitazione, o le cooperative di credito<sup>64</sup>).

Esiste una specifica disposizione relativa alle cooperative di consumo, e precisamente quella contenuta nell'articolo unico del R.D.L. 17 settembre 1925 n.

---

di alloggi costituisce irregolarità rilevante, passibile di diffida da parte dell'autorità di vigilanza, il fatto che l'assegnazione degli alloggi costruiti a cura del consorzio sia effettuata dal consorzio stesso ai soci delle cooperative aderenti. Siffatta prassi svuota infatti di contenuto la funzione essenziale delle cooperative di primo grado, ed è indizio di una struttura fittizia che si presta a fenomeni speculativi").

<sup>62</sup> SABADINI, *La funzione sociale, gli enti esclusi, i tipi di cooperative*, cit., p. 50.

<sup>63</sup> Cfr. MALUSA', *Bozza di statuto di cooperativa tra consumatori*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 303; BASSI, *Cooperazione e mutualità. Contributo allo studio della cooperativa di consumo*, Napoli 1976; RISPOLI FARINA, *Associazionismo, cooperazione e rete distributiva nella legislazione regionale*, in *Cooperazione e regioni*, Milano 1977, p. 147 ss.

<sup>64</sup> Per la riconduzione della totalità delle cooperative ai due settori della cooperazione di consumo e di produzione e lavoro, BASSI, *Cooperazione e mutualità. Contributo allo studio della cooperativa di consumo*, Napoli 1976, p. 19.

1735, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562, a norma del quale "i soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale, non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle". La disposizione priva quindi parzialmente di voto i soci delle cooperative di consumo che siano nel contempo lavoratori o impiegati della cooperativa, e sanziona con la nullità le deliberazioni in cui detto voto sia comunque espresso (in contrasto con le disposizioni codicistiche che prevedono tale invalidità solo in caso di esito negativo della c.d. prova di resistenza). Parte della dottrina, proprio alla luce dei nuovi principi codicistici, ha ritenuto che tale disposizione sia da considerarsi implicitamente abrogata<sup>65</sup>; altri ha, all'opposto, ritenuto ancor oggi sussistente la *ratio* che ne ha determinato l'emanazione<sup>66</sup>. In quest'ultimo senso depone, del resto, la disposizione dell'art. 2520, comma 1 (e la precedente contenuta nel vecchio art. 2517), nel significato come sopra illustrato: trattandosi di disposizione che esprime un principio proprio del settore delle cooperative di consumo, deve ritenersi che la stessa prevalga sulle disposizioni codicistiche incompatibili. Anzi, si è ritenuto che la stessa, esprimendo un principio di carattere generale, sia estensibile a tutte le cooperative di consumo in senso ampio, ivi comprese ad esempio le cooperative di credito (in relazione alle quali la giurisprudenza ha assunto, nel tempo, un atteggiamento oscillante)<sup>67</sup>.

o) - Cooperative edilizie di abitazione.

---

<sup>65</sup> BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, cit., p. 706. In senso dubitativo, TRIMARCHI, *Le nuove società cooperative*, cit., p. 137, nota 11.

<sup>66</sup> BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 578.

<sup>67</sup> Per l'estensione della disposizione a tutte le cooperative, con esclusione di quelle di lavoro, VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano 1958, p. 328; ID., *Cooperative (imprese)*, in *Enc. dir.*, X, Milano 1962, p. 585.

Per l'estensione della disciplina del R.D. n. 1735/1925 alle banche popolari, Pretura Novara 15 marzo 1988, in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 1017, con nota di MONTEVERDE, *La votazione dei soci-dipendenti ed altre questioni*; Pretura Udine 13 aprile 1989, in *Società*, 1989, p. 836, con nota di SANSONE, ed in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 107, con nota di BERNARDINI, *Sul diritto di voto dei soci dipendenti delle banche popolari*.

*Contra*, sulla base della natura eccezionale della disposizione che non ne consentirebbe l'estensione analogica, App. Roma 17 ottobre 1988, in *Foro it.*, 1989, I, c. 212.

La fonte normativa fondamentale in tema di cooperazione edilizia <sup>68</sup> è stata, fino a poco tempo fa, il R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, testo unico in materia di edilizia economica e popolare, il quale soprattutto agli artt. da 17 a 20, da 65 a 70, da 89 a 146, da 201 a 240, regola diversi profili inerenti al funzionamento della società ed ai rapporti mutualistici con i soci, compresa la disciplina del procedimento di assegnazione degli alloggi <sup>69</sup>, e la successiva gestione

---

<sup>68</sup> La bibliografia in tema di cooperative edilizie è vastissima. Cfr., quali trattazioni sulle problematiche più generali, BONFANTE, *Evoluzione normativa e cooperativa d'abitazione: verso un nuovo modello «privatistico»*, in *Riv. coop.*, 2000, p. 55; PANEPINTO-COTRONEI, *Cooperative edilizie*, Buffetti, Roma 2003; GARDELLA-MACRI, *Cooperativa edilizia di abitazione: requisiti e agevolazioni dei soci*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 391; BUQUICCHIO, *Disciplina costituzionale della cooperativa – Le cooperative edilizie*, Padova 1991; AA.VV., *Le cooperative e la proprietà edilizia nei piani di zona*, Napoli 1988; VIGNERI, *Cooperative edilizie*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, IV, Roma 1993, p. 217; BUONOCORE, *Società cooperative (cooperative speciali)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma 1993; SANTARCANGELO, *Le nuove norme in materia di cooperative edilizie*, in *Le novità in materia di società cooperative e di edilizia residenziale pubblica: normativa e profili applicativi*, a cura del Comitato Regionale Notarile della Puglia, Gallipoli 1992; VIGNERI, *Le cooperative di abitazione come strumento di edilizia residenziale pubblica*, in *Atti del XXXI Congresso Nazionale del Notariato*, Roma 1990; NAZZARO, *Le cooperative edilizie*, Pirola 1988; FRANCO, *Le cooperative edilizie*, in *Foro amm.*, 1991, p. 585; SANTARSIERE, *Delle cooperative edilizie (aspetti pratici rilevanti)*, in *Arch. civ.*, 1987, p. 1059; VIOLANTE, *Le leggi «speciali» in materia civile: tecniche legislative e individuazione della normativa - Relazione sul tema «edilizia»*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 895; COLANTONIO, *Sistemi e prassi dei finanziamenti alla cooperazione edilizia e tutela del socio prenotatario*, in *Diritto all'abitazione. Finanziamento all'impresa, alla cooperazione, alla persona*, Napoli 1986, p. 75; SIMONETTO, *Brevi note in tema di cooperative edilizie*, in *Arch. civ.*, 1985, p. 5; GOTTI, *Controlli pubblicistici sulla cooperazione edilizia*, in *La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive*, a cura del C.N.N., I, Milano 1986, p. 651; MASTRANGELI, *Appunti sulla cooperativa edilizia a proprietà indivisa*, in *Temì romana*, 1984, p. 894; VIGNERI, *Le cooperative edilizie a proprietà indivisa*, in *Vita not.*, 1978, p. 308; PAOLUCCI, *Le cooperative nell'edilizia*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, p. 609; FALZONE-ALIBRANDI, *Cooperative edilizie*, in *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, I, Roma 1973, p. 782; SIMONETTO, *Aspetti dell'intuitus personae nelle cooperative edilizie*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, II, p. 461.

<sup>69</sup> Cfr. TATARANO, *Scambio e mutualità nella cooperazione edilizia*, Napoli 1984; COLANTONIO, *Rapporto giuridico cooperativa/socio/alloggio*, in *Quaderni Associazione Nazionale Cooperative Abitazione*, 1982, supplemento al n. 6; CATALLOZZI, *Assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare realizzati da cooperativa*, in *Studi e materiali*, 2002, p. 676; CASU, *Edilizia sovvenzionata*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato, Aggiornamento*, V, Roma 2002, p. 237; CASU, *Edilizia agevolata*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato, Aggiornamento*, V, Roma 2002, p. 217; VIGNERI, *Il procedimento di acquisizione dell'alloggio cooperativo*, in *Le cooperative di abitazione come strumento di edilizia residenziale pubblica, Atti del XXXI Congresso Nazionale del Notariato*, Roma 1990; VIGNERI, *L'atto di assegnazione di alloggi nelle cooperative edilizie*, in *Le nuove frontiere della mutualità nelle cooperative e nei consorzi*, a cura del Comitato Regionale Notarile Lombardo, Milano 1989; TATARANO, *L'attuazione dell'oggetto sociale nelle cooperative di abitazione: rapporto di scambio e tutela del socio acquirente*, in C.N.N.-LUISS, *La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive*, Milano 1986, p. 41; VIGNERI, *Cooperative edilizie: loro regime patrimoniale e problemi connessi alla qualifica di socio*, in *Riv. not.*, 1984, p. 1154; CONDO, *Funzioni notarili per le cooperative: costituzione - statuto - assegnazione di alloggi*, in *Riv. not.*, 1980, p. 638; MILONE, *Le assegnazioni delle cooperative edilizie*, in *Vita not.*, 1978, p. 582; DANIELE, *Trasferimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia (in particolare la prenotazione dell'alloggio)*, in *Dir. e giur.*, 1978, p. 733; ROEHRSSSEN, *L'assegnazione nel procedimento per il conseguimento degli alloggi cooperativi*, in *Nuova rassegna*, 1955, p. 1281; SACCA, *In tema di prenotazione di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà individuale e a contributo erariale*, in *Foro pad.*, 1954, I, p. 1233.

condominiale. Questa disciplina in realtà comprende sia norme applicabili a tutte le cooperative edilizie di abitazione per case economiche e popolari, sia norme riferite alle sole cooperative edilizie a contributo erariale. Nell'originaria impostazione del testo unico, il contributo da parte dello Stato avveniva mediante erogazione diretta alle cooperative. Successivamente, a partire dal d.l. 6 settembre 1965 n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965 n. 1179, detto contributo è stato attuato mediante pagamento, ad opera dell'ente pubblico (Stato o Regione), di una parte degli interessi dovuti in dipendenza del mutuo fondiario o edilizio che la cooperativa contrae con una banca, e quindi con un soggetto privato. Si è quindi assistito ad una progressiva "privatizzazione" dell'attività di queste cooperative <sup>70</sup>; il che ha dato luogo a dispute circa la perdurante applicabilità - alle cooperative edilizie che finanziavano la propria attività con mutui agevolati - delle norme del testo unico del 1938 sul contributo erariale. La controversia è stata risolta, di recente, in via di interpretazione autentica dall'art. 16 della legge 30 aprile 1999 n. 136, che ha espressamente disposto *l'inapplicabilità delle norme del testo unico del 1938, riguardanti le cooperative a contributo erariale, alle cooperative finanziate ai sensi della legge del 1965 e successive*. Circostanza, questa, che ha comportato la definitiva attrazione delle cooperative in oggetto nell'ambito del diritto privato <sup>71</sup>, e quindi alla disciplina codicistica, per quanto non disciplinato dalla legislazione speciale, e dallo stesso testo unico del 1938 riguardo alle cooperative non a contributo erariale. Occorre, infatti, evidenziare che diverse norme del r.d. n. 1165/1938 si riferiscono a tutte le cooperative per case popolari ed economiche. Esistono, poi, alcune disposizioni apparentemente dettate per le cooperative a contributo erariale, ma che la dottrina ha ritenuto applicabili anche alle c.d. cooperative libere. Si pensi, solo per esemplificare, agli artt. 114 ss. del T.U. del 1938, che disciplinano con regole particolari l'ipotesi della *successione del socio cooperatore, prenotatario o assegnatario di*

---

<sup>70</sup> Per tale risalente constatazione, cfr. TATARANO, *Scambio e mutualità nella cooperazione edilizia*, cit., p. 23 ss., 186 ss.; COLANTONIO, *Rapporto giuridico cooperativa-socio-alloggio*, in *Associazione Nazionale Cooperative di Abitazione, Quaderni*, 1982, p. 20 ss.

<sup>71</sup> Per tale rilievo, a seguito dell'emanazione della legge n. 136/1999, BONFANTE, *Evoluzione normativa e cooperativa d'abitazione: verso un nuovo modello «privatistico»*, cit., p. 55 ss.; BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 51 e 106; TATARANO, *L'impresa cooperativa*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano 2002, p. 146.

Nel medesimo senso, del resto, cfr. già la Circ. Min. Lavoro 30 luglio 1985 n. 99/85, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 542, che affermava la competenza, in sede di vigilanza, del Ministero del Lavoro (anziché del Ministero per i lavori pubblici) per le cooperative che avevano ottenuto i benefici di cui al d.l. n. 1022/1965, e legislazione successiva.

*cooperativa edilizia* a contributo erariale: disposizioni che la dottrina, anche dopo l'evoluzione determinata dalla legge n. 136/1999, ha ritenuto applicabili anche alle cooperative senza contributo erariale <sup>72</sup>. Più in generale, si pone oggi il problema dell'applicabilità di tutte quelle disposizioni del testo unico del 1938 che, pur formalmente dettate per le cooperative a contributo erariale, non trovano la loro ragion d'essere in quest'ultimo, ma piuttosto nella peculiarità dello scambio mutualistico <sup>73</sup>.

Il *panorama normativo* può, quindi, così descriversi:

a) - cooperative edilizie per la costruzione di case economiche e popolari, come definite dal testo unico del 1938 e successive modificazioni, che abbiano usufruito del contributo erariale in senso stretto, per interventi eseguiti in base a leggi anteriori al 1965: si applicano le norme del suddetto testo unico sulle cooperative a contributo erariale;

b) - cooperative edilizie per la costruzione di case economiche e popolari, che abbiano finanziato la costruzione con un mutuo agevolato mediante il contributo in conto interessi di un ente pubblico, laddove l'intervento sia stato eseguito in base alla legge n. 1179/1965, o successive: si applicano solo le norme del testo unico del 1938 riferite a tutte le cooperative edilizie, e non quelle sul contributo erariale;

c) - cooperative edilizie per la costruzione di case economiche e popolari c.d. libere, che non abbiano cioè usufruito ad alcun titolo di contributi di enti pubblici: si applica la medesima disciplina suindicata alla lettera b);

d) - cooperative edilizie per la costruzione di fabbricati, abitativi o meno, non aventi le caratteristiche economiche o popolari come definite dalla legislazione suindicata: si applicano le norme del codice civile, con totale esclusione di quelle del testo unico del 1938, e successive modificazioni.

Vi è poi la successiva legislazione speciale. Nell'ambito della quale un posto di rilievo occupano le previsioni dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che istituisce *l'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi*, l'iscrizione al quale costituisce condizione per l'ottenimento di contributi pubblici. All'albo possono essere iscritte le cooperative edilizie di abitazione (non

---

<sup>72</sup> BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 536.

<sup>73</sup> Per l'individuazione di tali disposizioni, ritenute - prima della legge n. 136/1999, applicabili a tutte le cooperative edilizie anche se formalmente riferite alle cooperative a contributo erariale, cfr. TATARANO, *Scambio e mutualità nella cooperazione edilizia*, cit., p. 41 ss., 51 ss., 53 ss., 62 ss., 132 ss., 154 ss., 163 ss., 169 ss., 192 ss., 211 ss.

si pone, qui, il requisito delle caratteristiche economiche o popolari degli alloggi costruiti) costituite da almeno diciotto soci, o loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio (ora albo delle cooperative), disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato (riferimento, questo, che deve ora probabilmente intendersi alle cooperative a mutualità prevalente), purché il conferimento da parte di ciascun socio non sia inferiore ad euro 258,23 (già lire 500.000), abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale, e siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci. Nell'ambito della medesima legge, l'art. 4, nell'occuparsi dei soci sovventori, ne vieta la presenza nelle cooperative edilizie di abitazione (disposizione, questa, dettata presumibilmente dall'esigenza di evitare fenomeni speculativi in un settore sensibile come quello in oggetto; e che tuttavia non è stata ripetuta nella nuova disposizione dell'art. 2526 c.c. a proposito dei soci finanziatori).

Altre importanti disposizioni sono contenute nella legge 17 febbraio 1992 n. 179. In particolare, l'art. 17 disciplina la fattispecie del *decesso del socio assegnatario nelle cooperative a proprietà indivisa, anche non fruente di contributo erariale*. Il successivo art. 18 regola espressamente la procedura finalizzata alla cessione in proprietà individuale, da parte delle cooperative a proprietà indivisa, di tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento; prevedendo, tra le altre condizioni, che siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale. L'art. 20, nel disciplinare l'alienazione dell'alloggio di edilizia agevolata da parte dell'assegnatario, comporta il superamento di precedenti disposizioni più restrittive (in particolare, il divieto di alienazione decennale *ex* art. 9 della legge 2 luglio 1949 n. 408). Analoga disposizione, riguardante specifiche cooperative edilizie, è contenuta nell'art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 136.

Vi sono, infine, disposizioni relative alle cooperative edilizie sparse nelle leggi speciali che hanno disciplinato l'*edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata*; tra le quali spiccano, per importanza, quelle contenute nella legge 22 ottobre 1971 n. 865, nella legge 5 agosto 1978 n. 457, e nella legge 18 dicembre 1986 n. 891.

p) - Cooperative agricole.

La legislazione speciale in tema di cooperazione agricola <sup>74</sup> è costituita soprattutto da interventi di incentivazione e sostegno, con scarso rilievo, quindi, ai fini della caratterizzazione tipologica del sottotipo <sup>75</sup>. Il d.m. 23 giugno 2004, che ha istituito l'albo delle società cooperative, prevede, all'art. 4, due distinte categorie, e cioè le "cooperative di lavoro agricolo" e le "cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento", che rappresentano realtà profondamente diverse, sotto il profilo della natura del rispettivo scambio mutualistico. Ed in effetti, nella realtà sociale si riscontrano una pluralità di organismi, generalmente accomunati nella qualifica di cooperative agricole, ciascuno dei quali pone tuttavia problemi peculiari: cooperative per la conduzione divisa o indivisa di terreni agricoli; cooperative tra lavoratori o braccianti agricoli;

---

<sup>74</sup> Sulle cooperative agricole, cfr. RAVAIOLI, *Le cooperative agricole alla luce del D.Lgs. n. 99/2004*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 496; PALOMBELLI, *Cooperative agricole*, Buffetti, Roma 2002; GRASSO, *La «piccola società cooperativa» nel settore agricolo*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 1998, p. 133; GRASSO, *Sulla natura giuridica del conferimento di prodotti agricoli o zootecnici a strutture cooperative o consortili*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 1997, p. 190; GENOVESE, *Le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli esercitate dall'impresa della società cooperativa*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, p. 3; PALAZZO, *Cooperazione agro-industriale e leggi di finanziamento*, in *Le società cooperative negli anni novanta. Problemi e prospettive*, Milano 1993, p. 330; GATTA, *Cooperativa di coltivatori diretti per la conduzione unita di terreni e contributi assicurativi*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, II, p. 200; ROSSI, *Mutualità e qualificazione agraria delle cooperative di primo e secondo grado per la trasformazione e il collocamento dei prodotti agricoli*, in *Giur. agr. it.*, 1989, c. 135; ROSSI, *Cooperative agricole*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, IV, Torino 1989, p. 385; PARIZZI, *I doveri dei soci nei confronti della cooperativa agricola e problemi connessi*, in *Giur. agr. it.*, 1986, p. 399; VERRUCOLI, *Ruolo e prospettive della cooperazione in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, p. 174; GRASSO, *Il conferimento di latte del produttore socio alla cooperativa di lavorazione e/o alienazione del prodotto configura un contratto di vendita?*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, c. 409; MILANI, *La natura contrattuale e mutualistica e la composizione della cooperativa di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli*, in *Arch. giur.*, 1984, p. 167; GRASSO, *L'impresa agricola cooperativa nella legge Visentini-bis*, in *Riv. dir. agr.*, 1983, I, p. 520; ROOK BASILE, *Sulla cooperativa di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 1982, I, p. 136; ROSSI, *Cooperative esercenti attività agricole per connessione e qualificazione «agraria»*, in *Riv. dir. agr.*, 1981, I, p. 251; GIUFFRIDA, *Le cooperative agricole*, Milano 1981; MASSART, *Cooperative agricole*, in *Novissimo dig. it., Appendice, II*, Torino 1980, p. 777; LUPORI, *Recenti sviluppi della cooperazione agricola in Italia*, in *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 604; D'ADDEZIO, *Provvedimenti per l'occupazione giovanile in agricoltura e cooperative di giovani: il quadro normativo*, in *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 590; ROSSI, *La cooperativa di conduzione agraria*, Napoli 1979; ARFINI-MORA, *La cooperazione nel settore lattiero-caseario*, Milano 1992; MENTI, *Cooperativa di trasformazione e agrarietà*, Padova 1990; IEVA, *Rilevanza delle prestazioni accessorie nella vita delle cooperative agricole*, in *Riv. not.*, 1989, p. 89; MAZZARESE, *Finanziamento e autofinanziamento della cooperazione agro-industriale*, in *Vita not.*, 1988, p. 555; FAUCEGLIA, *Prestazione mutualistica ed interesse dei soci in alcune specie di cooperative agricole*, in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 363; MALINCONICO, *Cantina sociale*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, p. 1091; BUONOCORE, *Società cooperative (cooperative speciali)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma 1993; LO IUDICE-IRACE-SANTORO, *La legislazione regionale in materia di cooperazione agricola*, in *Cooperazione e regioni*, Milano 1977, p. 25 ss.

<sup>75</sup> Per tale rilievo, BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 213, nota 12.

cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci (stalle sociali, cooperative avicole, ortofrutticole, lattiero-casearie, cantine sociali, oleifici sociali). Delle cooperative di conferimento si occupa l'art. 2513, comma 3, c.c., unitamente all'art. 111-*septies* disp. att. c.c., il cui significato è stato sopra illustrato.

Il recente d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228, all'art. 1, comma 2, ha definito civilisticamente la fattispecie delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini dell'acquisizione della qualifica di *imprenditore agricolo*, chiarendo che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico"<sup>76</sup>. L'art. 8 del d. lgs. 18 maggio 2001 n. 227 ha disposto che "le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli".

Successivamente, il d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, che detta norme per l'attribuzione della qualità di *imprenditore agricolo professionale*, ha precisato (art. 1, comma 3) che tale qualifica spetta alle società cooperative, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., ed a condizione che in dette cooperative (ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole) almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di *imprenditore agricolo professionale*. La denominazione sociale della cooperativa che svolga in via esclusiva attività agricola deve contenere l'indicazione di società agricola (art. 2,

---

<sup>76</sup> L'art. 2135 c.c., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 228/2001, qualifica come attività connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali "le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Cfr. sul punto BONFANTE, *Le attività agricole per connessione*, in *La riforma dell'impresa agricola*, a cura di Abriani e Motti, Milano 2003, p. 85 ss.; GALLONI, *Dell'impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 2003, p. 137 ss.

comma 1); le cooperative costituite anteriormente all'entrata in vigore della legge devono adeguare la denominazione come sopra precisato (art. 2, comma 2).

Il *regime di aiuti* istituito dall'articolo 13, comma 1, del d. lgs. 30 aprile 1998 n. 173 si applica alle società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci (art. 16 del d. lgs. n. 228/2001).

Il medesimo d. lgs. n. 228/2001 disciplina, all'art. 26, le *organizzazioni di produttori agricoli* e relative forme associate: si precisa che dette organizzazioni possono assumere, tra l'altro, la forma di società cooperativa agricola, o di consorzio di cooperative agricole <sup>77</sup> (chiarendo un punto non espressamente oggetto di disciplina nella legge 20 ottobre 1978 n. 674, che disciplina per l'appunto le associazioni tra produttori agricoli).

La qualifica di cooperativa agricola costituisce, poi, il presupposto per l'attribuzione di particolari situazioni soggettive attive: i *diritti di prelazione e riscatto*, di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge n. 590/1965, ed all'articolo 7 della legge n. 817/1971, spettano anche alle cooperative agricole (art. 16, comma 5, della legge n. 817/1971) <sup>78</sup>. L'art. 7 del d. lgs. n. 228/2001 precisa che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge n. 590/1965, ed all'articolo 7 della legge n. 817/1971, "nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999".

A norma dell'art. 7, comma 1, della legge 3 maggio 1982 n. 203, sono *equiparate ai coltivatori diretti, ai fini delle norme sull'affitto dei fondi rustici*, "anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione

---

<sup>77</sup> Cfr. PAOLONI, *Consorzi fra produttori agricoli*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, I, Torino 2000, p. 215; GRAZIANI, *Associazioni di produttori agricoli*, in *Enc. giur. Treccani*, III, Roma 1988; ROOK BASILE, *Associazioni di produttori agricoli*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, I, Torino 1987, p. 504; BALLANTINI, *Le associazioni di produttori agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 355.

<sup>78</sup> Sui problemi della prelazione agraria in relazione alle cooperative agricole, cfr. Cass. 18 giugno 1996 n. 5577, in *Giur. it.*, 1998, p. 941, con nota di VITI, *Cooperative e prelazione agraria*; Cass. 13 gennaio 1986 n. 151, in *Giur. agr. it.*, 1986, p. 540, con nota di MINICI, *Il diritto di prelazione agraria delle cooperative agricole*.

diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente". A tal fine, l'art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1971 n. 11 dispone, in deroga al divieto di subaffitto e di subconcessione dei fondi affittati, che "*è ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati*"; disposizione che si collega a quella del precedente art. 10, comma 2, che autorizza l'affittuario a "partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli". L'art. 27 dispone poi l'estensione delle norme della legge n. 11/1971, relative al contratto di affitto di fondi rustici, alle affittanze collettive.

L'art. 2751-*bis*, numero 5-*bis*), del codice civile, come introdotto dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, attribuisce un *privilegio* ai crediti delle società cooperative agricole e loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. L'art. 1 della legge 18 gennaio 1994 n. 44 detta disposizioni transitorie per l'applicazione del privilegio previsto dal numero 5-*bis*) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

Il d. lgs. 29 marzo 2004 n. 102 prevede, nell'ambito di interventi a sostegno delle imprese agricole, la costituzione, con atto pubblico, di "*consorzi di difesa*", che possono assumere, tra l'altro, la forma di società cooperative agricole e loro consorzi (artt. 11 e 12).

La legge 7 luglio 1907 n. 526, contenente alcune semplificazioni in relazione alle *piccole cooperative agricole* (il cui capitale non superava lire 30.000) è oggi in concreto inapplicabile, stante l'irrisorietà del limite del capitale ivi previsto. Sono, altresì, ancora in vigore le disposizioni che regolano le *mutue agrarie*, o associazioni agrarie di mutua assicurazione (r.d.l. 2 settembre 1919 n. 1759, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473; r.d. 26 febbraio 1920 n. 271).

Esistono poi specifiche disposizioni su alcuni aspetti particolari del funzionamento delle cooperative agricole. Innanzitutto, l'art. 23 della legge Basevi, che disciplina i *requisiti soggettivi* dei soci delle cooperative agricole di conduzione. Vi sono poi le disposizioni particolari in tema di *rappresentanza in*

*assemblea e di eleggibilità alle cariche sociali*, contenute nell'art. 7 della legge n. 127/1971 <sup>79</sup>.

La maggior parte degli interventi normativi nel settore in esame si colloca, comunque, nel *settore della promozione ed incentivazione dell'attività agricola*. Da segnalare, tra le numerose disposizioni di legge vigenti, l'art. 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, ove è prevista l'incentivazione delle operazioni di acquisto di terreni proposte dalle cooperative agricole, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.

q) - Consorzi agrari.

I consorzi agrari sono oggi disciplinati dalla legge 28 ottobre 1999 n. 410, che regola organicamente la materia <sup>80</sup>. Ai sensi dell'art. 1 di tale legge, "i consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge". I riferimenti normativi sono, ovviamente, effettuati al codice civile del 1942; d'altra parte, la riforma del 2003 non trova applicazione a questi consorzi, per espressa previsione normativa (art. 5, ultimo comma, della legge 3 ottobre 2001 n. 366; art. 223-*terdecies*, comma 2, disp. att. c.c.). A norma dell'art. 2, i consorzi agrari "hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura". L'art. 3 disciplina, in termini di esclusività, la denominazione dei consorzi agrari, che seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale; e precisa che detti consorzi devono essere iscritti nel registro prefettizio (ora albo delle società cooperative: cfr. l'art. 4 del d.m. 23 giugno 2004); l'art. 4 richiama le disposizioni in tema di vigilanza proprie delle cooperative in genere (già contenute nel d. lgs.c.p.s. n. 1577/1947, ed ora nel d. lgs. n. 220/2002). Seguono poi altre disposizioni di carattere finanziario ed agevolativo. Per il resto, trova

---

<sup>79</sup> Su tali norme, cfr. la Circ. Min. Lavoro 7 giugno 1971 n. 140/5943, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 521.

<sup>80</sup> Cfr. NICOSIA, *La disciplina dei consorzi agrari alla luce della riforma del diritto societario*, in *Coop. e consorzi*, 2004, p. 33; GRASSO, *Sul «nuovo ordinamento dei consorzi agrari»*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2000, p. 153; ALLEGRETTI, *Consorzi agrari e trasformazione in società cooperative ordinarie*, in *Dir. e pratica società*, 1999, fasc. 23, p. 24.

quindi applicazione la legislazione generale in tema di cooperazione, nonché le disposizioni del codice civile del 1942 in tema di cooperative.

r) - Cooperative della pesca.

Le cooperative della pesca sono particolari cooperative di lavoro, che trovano la propria disciplina in diverse leggi speciali. Vi è innanzitutto il r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604, che agli artt. da 47 a 51 disciplina i consorzi tra cooperative di pescatori, prevedendo una serie di agevolazioni, anche tributarie. Il recente d. lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dal d. lgs. 26 maggio 2004 n. 154, contenente disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, qualifica come *imprenditori ittici* le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse indicate all'art. 3 (purché non prevalenti rispetto alle attività ittiche vere e proprie, ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica).

In relazione all'attività di pesca-turismo, particolari disposizioni sulle cooperative di pesca sono dettate dal d.m. 13 aprile 1999 n. 293.

Disposizioni di incentivazione e sostegno sono state poi dettate con d.l. 30 settembre 1994 n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994 n. 655, ed il decreto ministeriale attuativo in data 12 gennaio 1995 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 1995); nonché il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1998 (in G.U. n. 113 del 18 maggio 1998).

s) - Cooperative sociali.

Le cooperative sociali <sup>81</sup> sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, di cui si è già fatto cenno, distinguendosi tra cooperative "di tipo A" (aventi

---

<sup>81</sup> Cfr. FICI, *Cooperative sociali e riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 75; COTRONEI, *Cooperative sociali*, Buffetti, Roma 2003; BANO, *Cooperative sociali*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento*, I, Torino 2000, p. 227; MARASÀ, *Cooperative e onlus*, in *Studium iuris*, 1998, p. 913; CAPOBIANCO, *Cooperative sociali e associazioni di volontariato: verso il tramonto della neutralità?*, in *Notariato*, 1996, p. 559; RICCARDELLI, «*Cooperative*» di volontariato e libertà di forme nella legge quadro sul

ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), e cooperative "di tipo B" (aventi ad oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali individuate dall'art. 4 della legge).

A norma dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano: le stesse possono quindi qualificarsi, ad esempio, come cooperative di lavoro, o agricole, ed in tal caso alla disciplina della legge n. 381/1991 si cumula, ma solo nei limiti della compatibilità, la disciplina propria del settore di attività della cooperativa.

La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale» (art. 1, comma 3).

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ed il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci (art. 2). Le persone svantaggiate, nel caso di cooperative "di tipo B", devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (art. 4).

Le cooperative sociali devono inserire nei propri statuti le clausole non lucrative, già previste dall'art. 26 della legge Basevi ed ora dall'art. 2514 c.c., e sono iscritte nell'albo delle cooperative (cfr. l'art. 4 del d.m. 23 giugno 2004).

Alle cooperative sociali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, relative alle società professionali (art. 10). Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative (art. 11).

---

*volontariato*, in *Giur. comm.*, 1993, II, 643; LUCARINI ORTOLANI, *Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e sistema codicistico dei fenomeni associativi*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, p. 561; DABORMIDA, *Un nuovo tipo di impresa mutualistica: la cooperativa sociale*, in *Società*, 1992, p. 9; BONFANTE, *Legge sul volontariato e cooperative di solidarietà sociale*, in *Società*, 1991, p. 1601; BUONOCORE, *Società cooperative (cooperative speciali)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma 1993; Circ. Min. Lavoro 9 ottobre 1992 n. 116/92, e Circ. INPS 29 dicembre 1992 n. 296/92, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, cit., p. 556, e p. 562; Commissione centrale per le cooperative, 15 luglio 1999, *ibidem*, p. 678; Commissione centrale per le cooperative, 21 aprile 1994, *ibidem*, p. 670 (quest'ultima afferma la legittimità della previsione dei soci sovventori nello statuto delle cooperative sociali).

Le cooperative sociali, ed i relativi consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali, sono stati, infine, qualificati come "Onlus" di diritto dall'art. 10, comma 8, del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460<sup>82</sup>.

Le medesime cooperative sociali sono inoltre destinatarie di numerose disposizioni di legge, sia statali che regionali, contenenti agevolazioni e sgravi contributivi. In particolare, l'art. 51 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha esteso alle cooperative sociali i benefici previsti dalla disciplina sull'*imprenditorialità giovanile*; disposizioni attuative sono state dettate, sul punto, con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1999 (in G.U. n. 288 del 9 dicembre 1999). Successivamente, una nuova disciplina sul punto è stata dettata dall'art. 11 del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185. Ai sensi di quest'ultima disposizione, i benefici a sostegno della nuova imprenditorialità sono estesi alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381/1991, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12 del suddetto decreto. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere *composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni* ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare *residenti*, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto (obiettivi comunitari). Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data. Le società suddette devono avere la *sede legale, amministrativa ed operativa* nei territori indicati all'articolo 2 suddetto.

Assume rilievo, poi, la disciplina dei *lavori socialmente utili*, che possono essere affidati anche a cooperative sociali, a norma del d. lgs. 1 dicembre 1997 n. 468. Quest'ultimo prevedeva, all'art. 3, comma 2, particolari requisiti per le cooperative in oggetto ai fini dell'approvazione dei relativi progetti; la disposizione è stata peraltro abrogata dal d. lgs. 28 febbraio 2000 n. 81.

Disposizioni al fine di favorire l'inserimento nelle cooperative sociali di lavoratori svantaggiati, sono state dettate dall'art. 18 della legge 5 febbraio 1992

---

<sup>82</sup> Sui problemi di coordinamento con la disciplina delle Onlus, cfr. MARASA', *Cooperative e Onlus*, in *Studium iuris*, 1998, p. 918 ss.

n. 104, dall'art. 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68, dall'art. 10 del d.p.r. 10 ottobre 2000 n. 333, e dall'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

t) - Banche popolari.

Le banche popolari sono disciplinate dagli artt. 29 e seguenti del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia), come modificati dall'art. 4, comma 2, lett. d), del d. lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (introduzione dell'euro) e dall'art. 4 del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342. Si tratta di cooperative "per azioni", nelle quali, almeno secondo la dottrina prevalente, è assente il tradizionale profilo della mutualità interna<sup>83</sup> (non essendo tra l'altro prescritti requisiti soggettivi in capo ai soci), ed in cui i tradizionali tratti della cooperativa si rinvengono sotto il profilo strutturale, in particolare nel voto capitaro, nel capitale variabile e nel principio della "porta aperta", nel limite massimo alla partecipazione al capitale, nel numero minimo dei soci. L'unico profilo funzionale, che può espressamente desumersi dalla disciplina del testo unico, in linea con l'idea della "mutualità esterna", è la previsione di devoluzione degli utili, che residuino dopo gli accantonamenti a riserva e la distribuzione dei dividendi, a fini di "beneficenza o assistenza" (art. 32, comma 2).

L'iscrizione nel registro delle imprese non può aver luogo se non consta l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 385/1993).

Per quanto concerne l'applicazione alle banche popolari delle norme codicistiche introdotte con la riforma del 2003, vedasi quanto sopra precisato nel paragrafo relativo alla mutualità prevalente. Non si applicano le disposizioni della legge Basevi del 1947 (art. 29, comma 4, del d. lgs. n. 385/1993), né ancora le norme della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (art. 21, comma 8).

---

<sup>83</sup> Sulle banche popolari, cfr. CAPRIGLIONE, *Banche popolari. Metamorfosi di un modello*, Bari 2001; MARANO, *Banche popolari e scopo mutualistico*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2001, I, p. 573; D'AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune*, in *Società*, 1998, p. 1395, ed in *Società*, 1999, p. 41; MARASA', *Le banche cooperative*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1998, I, p. 529; SALANITRO, *Profili normativi delle Banche cooperative*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, I, p. 273; SANTOSUOSSO, *Le due anime e le diverse identità delle banche popolari nell'universo della cooperazione*, in *Giur. comm.*, 1997, I, p. 434; SCHIUMA, *Le banche popolari e l'organizzazione "cooperativa" della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, II, p. 325; RESCIGNO, *Il nuovo volto delle Banche popolari*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, I, p. 308; SALERNO, *La trasformazione di Banche popolari in società per azioni e lo "spirito della forma cooperativa"*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, I, p. 337; PRESTI, *Sulla trasformabilità delle Banche di credito cooperativo in Banche popolari*, in *Giur. comm.*, 1994, I, p. 810.

u) - Banche di credito cooperativo.

La disciplina delle banche di credito cooperativo (già casse rurali ed artigiane) è contenuta negli artt. 33 e seguenti del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, come modificati dall'art. 4, comma 2, lett. e) ed f), del d. lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (introduzione dell'euro) e dall'art. 4 del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342<sup>84</sup>. Si tratta, anche in questo caso, di cooperative "per azioni", in cui però, a differenza delle banche popolari, è rinvenibile una precisa caratterizzazione nel senso della "mutualità interna", in quanto le stesse "esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci" (art. 35, comma 1, d. lgs. n. 385/1993), i quali ultimi devono "risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa" (art. 34, comma 2); oltre all'aspetto della mutualità esterna, consistente sia nell'obbligo di devoluzione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici (art. 37, comma 2), sia nella destinazione "a fini di beneficenza o mutualità" della quota di utili che residua dopo i versamenti ed accantonamenti obbligatori e la distribuzione dei dividendi ai soci (art. 37, comma 3). Per il resto, la disciplina delle banche di credito cooperativo contenuta nel testo unico bancario riprende, con alcune varianti, i tradizionali motivi "strutturali" caratteristici della forma cooperativa (voto capitolario, capitale variabile, limiti minimi e massimi al possesso azionario).

Come per le altre banche, l'iscrizione nel registro delle imprese non può aver luogo se non consta l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 385/1993).

In relazione all'applicazione alle banche di credito cooperativo delle norme codicistiche introdotte con la riforma del 2003, vedasi quanto sopra precisato nel paragrafo relativo alla mutualità prevalente. Quanto alla legge 31 gennaio 1992 n. 59, per espressa previsione dell'art. 21, comma 3, si applicano alle banche di

---

<sup>84</sup> Sulle banche di credito cooperativo, cfr. MEO, *Perdita della mutualità e sorte dell'avviamento di banca di credito cooperativo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2002, I, p. 102; MARASÀ, *Regole di corporate governance e banche di credito cooperativo*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 202; ROSSI, *Mutualità e ristorni nelle banche di credito cooperativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, p. 493; D'AMARO, *Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune*, in *Società*, 1998, p. 1395, ed in *Società*, 1999, p. 41; MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1998, I, p. 529; VECCHI, *Le banche di credito cooperativo: realtà e prospettive*, in *Società*, 1997, p. 761; SALANITRO, *Profili normativi delle banche cooperative*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, I, p. 273; CABRAS, *La specificità delle Banche di credito cooperativo*, in *Vita not.*, 1997, p. 58; PRESTI, *Dalle Casse rurali ed artigiane alle Banche di credito cooperativo*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1994, I, p. 167; OPPO, *Le Banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività ed "economia sociale"*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 4, II, p. 463; OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, p. 653.

credito cooperativo gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2 (con esclusione, quindi, dei restanti articoli). Salvo quanto sopra, la rimanente legislazione in tema di cooperazione, in quanto avente carattere generale, trova applicazione anche alle banche di credito cooperativo.

v) - Cooperative finanziarie.

Si tratta di fattispecie che trova la propria disciplina nell'art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, laddove vengono regolamentate le condizioni per l'esercizio delle attività nel settore finanziario, prevedendosi espressamente tra i soggetti legittimati le cooperative, che come gli altri intermediari sono iscritte in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. A parte i requisiti richiesti dal testo unico bancario, queste cooperative sono comunque disciplinate dalle disposizioni generali in tema di cooperazione.

w) - Cooperative di assicurazione.

Le cooperative di assicurazione trovano la propria disciplina nel d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174 (in materia di assicurazione sulla vita), artt. 5, 9, 10 e 11; e nel d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175 (in materia di assicurazione in rami diversi), artt. 7, 11 e 13. L'oggetto sociale deve essere limitato all'attività assicurativa, come precisato nelle norme richiamate; l'esercizio dell'attività assicurativa è subordinato ad autorizzazione (ma non la legale costituzione, tant'è vero che alla richiesta di autorizzazione occorre allegare la prova dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese), da parte dell'ISVAP, che esercita inoltre la vigilanza su queste cooperative. Sono poi previste particolari disposizioni in ordine al capitale minimo, ed ai limiti massimi del possesso azionario.

Alle cooperative di assicurazione non si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (art. 21, comma 8); trova, per il resto, applicazione, nei limiti della compatibilità, la restante legislazione cooperativa di carattere generale.

y) - Cooperative quotate in borsa.

Il d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, disciplina in alcune sue norme anche le

società cooperative quotate nei mercati regolamentati <sup>85</sup> (disposizioni, queste, che attualmente sono riferibili solo alle banche popolari). Innanzitutto, l'art. 126, comma 5, prevedeva che rimanessero ferme, per le assemblee straordinarie delle società cooperative, le disposizioni del codice civile; l'art. 9 del d. lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 ha però abrogato espressamente la norma in esame.

L'art. 135 contiene una disposizione di coordinamento, precisando che "per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi" (analoga disposizione è contenuta nell'art. 157, comma 4, a proposito delle percentuali richieste per l'impugnazione del bilancio); norma, questa, in realtà desumibile dai principi.

L'art. 137 dispone che le disposizioni della sezione III, relativa alle deleghe di voto, non si applicano alle società cooperative.

Per il resto, trovano applicazione le rimanenti disposizioni del d. lgs. n. 58/1998 relativamente alle società quotate; e, solo in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle altre leggi speciali in tema di cooperazione.

---

<sup>85</sup> Cfr. DABORMIDA, *Le società cooperative e la riforma Draghi*, in *Società*, 1999, p. 14; GENCO, *Note sui principi di corporate governance e sulla riforma del diritto societario nella prospettiva delle società cooperative*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 274.